

REGIONE UMBRIA

**DIREZIONE REGIONALE
GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**



VADEMECUM TECNICO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E SALUTE NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

T.d.P. Paolo Tomarelli

Prefazione

La Regione Umbria persegue da sempre l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini nei luoghi di lavoro, non solo quale diritto primario e imprescindibile sancito dalla Costituzione, ma anche nell'ottica di promuovere e diffondere una cultura finalizzata al miglioramento del concetto di società giusta e solidale.

L'attività estrattiva, al netto della crisi economica generale oltre che di settore, costituisce ancora nella nostra Regione un comparto produttivo importante che coinvolge un significativo numero di imprese e di lavoratori.

È opportuno ricordare che, per quanto attiene gli aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a fronte delle caratteristiche dei cantieri minerari nonché delle attrezzature e mezzi ivi utilizzati, il comparto estrattivo è classificato tra le attività a rischio più elevato in senso assoluto sia per quanto attiene gli infortuni che per le malattie professionali.

La legislazione in materia, emanata in un arco temporale che ha superato ormai la soglia dei sessanta anni, determina spesso, a causa anche della sua complessità tecnica, difficoltà interpretative e sovrapposizioni che talvolta rendono difficile l'attuazione dei disposti normativi.

Questo Vademecum, pubblicato con fini di libero utilizzo, non vuole inserirsi nel filone degli esistenti e poderosi manuali in commercio, ma vuole essere un documento di utilizzo speditivo a supporto delle varie figure coinvolte nel processo della gestione della Sicurezza e Salute in campo minerario.

Nell'ottica di trasparenza e spirito di servizio che caratterizza da sempre l'azione amministrativa dell'Ente, si auspica che l'adozione del presente documento tecnico, con specificità unica a livello nazionale, sia di valido supporto ai lavoratori ed agli imprenditori del comparto minerario umbro.

L'Assessore

Roberto Morroni

INDICE

	OGGETTO	Da pag.	A pag.
Sezione 1	<i>Polizia mineraria - Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori del settore estrattivo</i>	3	6
Sezione 2	<i>Principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</i>	7	8
Sezione 3	<i>Adempimenti principali, obblighi, sanzioni e note</i>	9	46
Sezione 4	<i>Obblighi formativi</i>	47	49
Sezione 5	<i>Focus normativo</i>	50	51
Sezione 6	<i>Apparato sanzionatorio - procedure di estinzione delle contravvenzioni ai sensi del D.lgs 758/94</i>	52	53
Sezione 7	<i>Polizia mineraria - modelli esemplificativi schemi adempimenti</i>	54	86
	<i>Note</i>	87	87

SEZIONE 1
POLIZIA MINERARIA
Tutela della Sicurezza e salute dei lavoratori del settore estrattivo

Quadro Normativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo

Il settore dell'attività estrattiva è stato sempre normato da specifiche norme di settore (L. 84/1893 e RR.DD. 19/1894, 152/1907, 1443/1927; L.198/1958 e D.P.R. 128/1959, parzialmente modificato ed integrato dal D.lgs.624/1996). Nella normativa di settore le attività estrattive sono distinte in funzione del tipo di materiale coltivato (cfr. art. 2 del R.D. 1443/1927: che distingue le cave dalle miniere) e, parzialmente, anche in funzione dell'ambiente e della tipologia di coltivazione.

Fino al 1996, la salute e la sicurezza nelle attività estrattive erano normate dal D.P.R. 128/59 "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" contenente sia disposizioni prescrittive relative alla sicurezza sia la gestione tecnico-amministrativa dei giacimenti e siti estrattivi.

L'emanazione del D. Lgs. 626/94, ha iniziato un processo di razionalizzazione dell'approccio alle problematiche di sicurezza che, per il settore estrattivo ha avuto sviluppo con l'emanazione del D. Lgs. 624/96. Quest'ultimo rappresenta a tutt'oggi il riferimento normativo specifico più recente, dopo l'abrogazione del predetto D.lgs.626/94 e l'emanazione del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Alla data attuale, le tematiche relative alla salute e sicurezza per il settore estrattivo sono normate da tre diversi disposti legislativi:

D.P.R. 128/59 (parzialmente abrogato dal D. Lgs. 179/2009, cosiddetto "taglia leggi");

Ai sensi del D.P.R. 128/59, art. 1, Le norme di polizia delle miniere e delle cave si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Definizioni:

- **prospezione:** indagini geologiche (fisiche, chimiche, mineralogiche, ecc.) eseguite allo scopo di valutare la presenza di un giacimento minerario.
- ricerca:** tutti i lavori eseguiti in virtù di un permesso di ricerca, come rilasciato dagli uffici regionale competenti: scopertura, estrazione materiale utile, ricomposizione (secondo le prescrizioni del permesso) tesi a campionare direttamente il materiale allo scopo di valutare la qualità di un giacimento minerario.
- **coltivazione:** tutti i lavori che si svolgono a partire dal rilascio/consegna dell'autorizzazione/concessione: perimetrazione e recinzione dell'area, disboscamento, scarificazione terreno vegetale, scopertura giacimento, estrazione minerale/materiale utile, movimentazione associato e utile a scopo scopertura e a scopo ricomposizione, ricomposizione ambientale, rinverdimento e/o piantumazione, manutenzioni colturali.
- **Pertinenze minerarie:** Art 23 c. 1: Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.
- **Frantumazione:** riduzione della dimensione granulometrica del materiale estratto, effettuata tramite frantoi a secco o a umido;
- **Vagliatura:** suddivisione del materiale secondo classi granulometriche, eventualmente previa frantumazione, effettuata tramite vagli o setacci;
- **Squadratura:** riduzione dei materiali lapidei estratti mediante tagli con sega o filo allo scopo di regolarizzarne i profili, riconducendoli alle caratteristiche di "blocco";
- **Lizzazione:** modalità di trasporto dei blocchi lapidei a valle del cantiere, effettuata caricando i blocchi su pali di legno (lisse), fissandoli con cavi in acciaio (braghe) e facendoli scivolare attraverso corde(canapi) fissate lungo la discesa su solidi paletti di fissaggio (piri) fino al piazzale di carico.

D.lgs.624/96 (che contiene modifiche al D.P.R. 128/59 e rappresenta un testo coordinato con il D.lgs.626/94, oggi abrogato);

Il D.lgs.624/96, art. 1, ripropone i medesimi contenuti del DPR 128/59:

“Le norme del presente decreto si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n.1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

D.lgs.81/08 e ss.mm. ii -“Testo Unico sulla salute e sicurezza nel lavoro” modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n° 106. Non contiene norme specifiche del settore estrattivo ma è integralmente applicabile tranne sostanzialmente il Tit. II° - Luoghi di lavoro, il Tit. IV° - Cantieri temporanei e mobili e Tit. XI - Protezione da atmosfere esplosive, poiché diversamente normate per la fattispecie. Naturalmente nel caso di sovrapposizione di adempimenti si applicano quelli specifici di settore (es. Riunione periodica sicurezza che ai sensi D.lgs.624/96 Art.8 co. 4 è obbligatoria in presenza di più di 5 lavoratori mentre ai sensi del D.lgs.81/08 oltre 15)

Il D.lgs.81/08 identifica le seguenti competenze: (cfr. Art. 13)

La vigilanza sull'applicazione delle norme del D. Lgs 81/08 è effettuata:

1. dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome
2. dal personale ispettivo del Ministero del lavoro per le seguenti attività:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

La sua entrata in vigore ha coinciso con l'abrogazione di diverse norme legislative che avevano precedentemente regolamentato tutti i settori lavorativi: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, il D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 ed altre.

Rappresenta comunque norma di riferimento fondamentale poiché contiene specifiche e regole tecniche per quanto attiene la valutazione dei rischi, come limiti di esposizione, livelli quanti-qualitativi ecc. rispetto ai quali confrontare il luogo di lavoro.

Ciò detto, appare chiaro come i datori di lavoro (nel caso del DSS) ed i Titolari (nel caso di DSS Coordinato) delle attività estrattive, per rispettare correttamente gli obblighi di legge, dovranno procedere alla individuazione, valutazione dei rischi ed alla adozione dei provvedimenti conseguenti, tenendo presente la sommatoria dei tre disposti legislativi cogenti predetti.

Considerata la vastità e complessità degli argomenti trattati, appare fondamentale l'azione sinergica e di coinvolgimento sia delle figure professionali previste (RSPP, Direttore Responsabile, Sorveglianti, e preposti, Dirigenti, medico competente, che, naturalmente dei lavoratori e loro rappresentanti.

Competenze in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo – Polizia Mineraria

Fino al 1977, le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro destinati alla “ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica” (art. 1 del R.D. 1443/27) erano esercitate dallo stato italiano attraverso il Corpo delle Miniere.

Quest’ultimo, che si articolava attraverso Distretti Minerari di zona, era dunque competente sia per le miniere (materiali di prima categoria) sia per le cave e torbiere (materiali di seconda categoria); le attività estrattive della Regione Umbria facevano capo al Distretto Minerario di Roma.

Il trasferimento di competenze in merito al settore estrattivo, è avvenuto in tempi diversi ed ha avuto inizio con il D.P.R 616/77, attraverso il quale, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza relativi alle cave e torbiere sono state trasferite dallo Stato (Ministero dell’Industria) alle Regioni e Province Autonome.

Ai sensi della L.R. n° 10 del 02/04/2015, la Regione Umbria ha stabilito di riavocare a sé le funzioni di Polizia Mineraria sulle attività estrattive di materiali di I° categoria (miniere) e II° categoria (cave) così come definiti dal R.D. 1443/1927, precedentemente delegate alle Province di Perugia e Terni, rispettivamente dall’art. 14 comma 2 della L.R. 2/2000 e dall’art. 21 comma 2 della L.R. 3/1999.

La Regione Umbria è, pertanto, identificata quale Autorità di Vigilanza di Polizia Mineraria secondo le definizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 128/59, all’art. 3 del D.lgs.624/1996 ed all’art. 13 comma 1 del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii., ed esercita la funzione attraverso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile - Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica - Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza.

Per lo svolgimento delle funzioni predette, la Regione Umbria con D.G.R. 2/12/2016, N. 1507, ha approvato il Piano operativo dei controlli di cave e miniere.

Le funzioni di vigilanza sono svolte da personale tecnico al quale è riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 57 c. 3 del C.P.P.) ed è attuata attraverso:

- sopralluoghi ispettivi nei cantieri minerari e nei relativi impianti di I° trattamento;
- accertamento delle infrazioni, verbalizzazione, notifica agli interessati ed eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- Approvazione Piani Annuali dei lavori (P.A.L.) delle miniere;
- emissione di disposizioni, diffide, ordini di immediata attuazione e sequestri, prescrizioni e relative sanzioni fino all’estinzione delle contravvenzioni ai sensi del D.lgs.758/1994;
- esecuzione di indagini a seguito di infortuni gravi o mortali su incarico della Procura della Repubblica;
- verifica periodica biennale della linea di messa a terra degli impianti di I° trattamento annessi alle cave e miniere o autorizzazione alla ditta alla esecuzione tramite organismi notificati;
- approvazione ex novo o modifica, da parte dell’Ingegnere Capo, degli Ordini Servizio Impiego Esplosivi per le attività che ne fanno uso;
- determinazione, ove richiesto dalla autorità di P.S., del quantitativo congruo di esplosivo necessario ai cantieri minerari per il rilascio del nulla osta all’acquisto;
- rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 296 del D.P.R. 128/59;
- Sono ricondotti alla Regione Umbria, anche i compiti di Autorità Competente di cui all’art. 5 comma 6 del D.lgs.117/2008, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (modifica direttiva 2004/35/CE).

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni Polizia Mineraria, il personale deputato è organizzato tramite un servizio di reperibilità.

SEZIONE 2

Principali soggetti del sistema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLARE

Imprenditore di miniera o cava, il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava (art. 2 del D.lgs.624/96);

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 del D.lgs.81/2008);

LAVORATORE

persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 del D.lgs.81/2008);

DIRETTORE RESPONSABILE

Soggetto nominato dal titolare ed in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (art.20 co. 1 D.lgs.624/96 - D.P.R. 128/59 art. 6)

DIRIGENTE

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 del D.lgs.81/2008);

SORVEGLIANTE

Persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori (art.2 del D.lgs.624/96)

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 del D.lgs.81/2008);

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 del D.lgs.81/2008);

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 del D.lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs.81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l) (art. 2 del D.lgs.81/2008);

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs.81/08 (art. 2 del D.lgs.81/2008);

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 del D.lgs.81/2008);

SEZIONE 3

Adempimenti principali, obblighi, sanzioni e note

LEGENDA TABELLA:

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

ADEMPIMENTI DEL DIRETTORE RESPONSABILE

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
TITOLARE	DENUNCIA DI ESERCIZIO (Inizio Attività)	8 giorni prima inizio lavori	D.lgs.624/96 Art.20 co. 11 - D.P.R. 128/59 art. 24-28	Art. 681 del D.P.R. 128/59 a carico del Titolare (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.903,40 a 12.689,40) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria - Comune	
TITOLARE	Ripresa di esercizio	8 giorni prima della ripresa dei lavori dopo una sospensione	D.lgs.624/96 Art.20 co. 11 - D.P.R. 128/59 art. 24-28	Diffida	Regione Umbria - Comune	
TITOLARE	Nomina DIRETTORE RESPONSABILE ed Attestazione del possesso dei requisiti dello stesso	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 Art.20 co. 1 - D.P.R. 128/59 art. 6	Art. 681 del D.P.R. 128/59 a carico del Titolare (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.903,40 a 12.689,40) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs.624/96, i requisiti fissati dall'art. 27 del D.P.R. 128/59 come modificato dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, comma 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di Denuncia di esercizio (ingegnere, perito minerario, geologo, abilitati all'esercizio della professione, oppure qualsiasi persona che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 624/1996 esercitava tali funzioni da almeno due anni, purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione).
TITOLARE	Variatione DIRETTORE RESPONSABILE	Entro 8 giorni ad ogni variazione	D.lgs.624/96 Art.20 co. 1 - D.P.R. 128/59 art. 25.1	Se non nominato il sostituto vedi sopra	Regione Umbria	come sopra
TITOLARE	Nomina Personale SORVEGLIANTE	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 Art. 7 co. 1 - let. a)	Art. 104 comma 3/b del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a € 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria - Comune	Nel settore estrattivo la figura del Sorvegliante coincide naturalmente con la figura del Preposto, diventando lo stesso, anche coordinatore di altri eventuali preposti. Il preposto è colui che nello svolgimento del lavoro assegnato ha la responsabilità del comportamento dei lavoratori costituenti la squadra, sotto l'aspetto tecnico operativo e della sicurezza. I principali compiti del preposto sono: disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza impartite ed usino correttamente i mezzi di protezione a loro disposizione; fornire al personale di squadra le istruzioni necessarie al corretto uso delle attrezzature ed al corretto modo di operare. Ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs.624/96, i requisiti fissati dall'art. 27 del DPR 128/59 come mod. dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, comma 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di Denuncia di esercizio. Si ricorda che, in base al principio di effettività applicato in giurisprudenza, l'art.299 del D.Lgs. 81/08 ("Esercizio di fatto di poteri direttivi") prevede che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
TITOLARE	SORVEGLIANTE Attestazione del possesso dei requisiti dello stesso	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.624/96 Art.20 co. 5 - D.P.R. 128/59 art. 24-28	Art. 104 comma 2 lett. b) del D.lgs.624/96 a carico del Titolare (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a € 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs.624/96, i requisiti fissati dall'art. 27 del DPR 128/59 come modificato dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, comma 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di Denuncia di esercizio
TITOLARE	Variazione PERSONALE SORVEGLIANTE	Entro 8 giorni ad ogni variazione	Diffida	Se non nominato il sostituto vedi sanzioni NOMINA	Regione Umbria – Comune	Ai sensi dell'art. 20 c.8 del D.lgs.624/96, i requisiti fissati dall'art. 27 del DPR 128/59 come modificato dal D.L. 624/96 e dall'art. 114, comma 5, della Legge 388/2000 debbono essere specificatamente attestati in sede di nuova comunicazione.
DATORE DI LAVORO	NOMINA DIRIGENTE	Con la nomina		Indicativamente, l'apparato sanzionatorio è sovrapponibile a quello previsto per la figura del Datore di lavoro.	Regione Umbria	La nomina della figura del Dirigente, così definito dall'art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/08, è facoltà del Datore di Lavoro, valutate le esigenze di organizzazione del Sistema Gestione Sicurezza. Una volta nominato, i suoi obblighi, sono definiti all'art. 18, insieme a quelli del Datore di Lavoro. Si ricorda che, in base al principio di effettività applicato in giurisprudenza, l'art.299 del D.Lgs. 81/08 ("Esercizio di fatto di poteri direttivi") prevede che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."
DATORE DI LAVORO	DATORE DI LAVORO Formazione	Vedi note	D.lgs.81/08 Art.37 co. 7 *	Art. 55 comma 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.269,12) Procedura D.lgs.758/94*	Regione Umbria	L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro fra i quali quello relativo alla <u>formazione del Datore di Lavoro</u> . A tale fine, la Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto adottare, entro il 30 giugno 2022, "un accordo nel quale si sarebbe dovuto provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".</p> <p>*Tali nuovi obblighi formativi in capo al Datore di Lavoro, dovranno e potranno essere ottemperati dal momento in cui la Conferenza Stato-Regioni, avrà adottato l'accordo sui relativi contenuti. Successivamente all'entrata in vigore del sopradetto accordo, decorreranno anche le sanzioni previste.</p>
DATORE DI LAVORO	DIRIGENTE Formazione	In base al punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.	D.lgs.81/08 Art.37 co. 7	Art. 55 comma 5 lett.c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.269,12) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:</p> <p>a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".</p> <p>La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022.</p> <p>Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Oltre alla formazione relativa alla mansione di Dirigente, restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo.</p>
DATORE DI LAVORO	SORVEGLIANTE Formazione come preposto	In base al punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile,	D.lgs.81/08 Art.37 co. 7	Art. 55 comma 5 lett. c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.269,12) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
		contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.				e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione". La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022. Nel caso specifico del Preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell'art. 37 già citato, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, dovranno essere garantiti attraverso modalità interamente in presenza ed avere periodicità almeno biennale, con riferimento a contenuti che dovranno essere declinati in sede di Conferenza. Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Oltre alla formazione relativa all'incarico di sorvegliante (preposto), restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo e di mansioni aggiuntive.
DATORE DI LAVORO	PREPOSTO Formazione	In base al punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non	D.lgs.81/08 Art.37 co. 7	Art. 55 comma 5 lett.c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.269,12) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione". La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
		<p>oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.</p>				<p>previsto dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022. Nel caso specifico del Preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell'art. 37 già citato, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, dovranno essere garantiti attraverso modalità interamente in presenza ed avere periodicità almeno biennale, con riferimento a contenuti che dovranno essere declinati in sede di Conferenza. Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Formazione Lavoratori Generale e specifica	In base al punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.	D.lgs.81/08 art. 37 c. 1	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	<p>Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p> <p>1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:</p> <p>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;</p> <p>b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>Contenuti: come da Accordo Conferenza Stato Regioni; La formazione deve avvenire in occasione:</p> <p>a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;</p> <p>b) trasferimento o cambiamento di mansioni;</p> <p>c) introduzione nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.</p> <p>Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 8/08, ha l'obbligo di provvedere alla formazione generale dei lavoratori neoassunti (entro 60 giorni dall'assunzione) e i lavoratori già in forza (ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione generale). A tale formazione si aggiunge quella specifica le cui ore di formazione variano a seconda la classe di rischio dell'azienda (basso, medio, alto) e dalla mansione attribuita al lavoratore</p> <p>La formazione generale è un credito formativo che il lavoratore acquisisce ed è considerata valida anche in caso di trasferimento ad altra impresa, diversamente da quella specifica che invece deve essere svolta ad ogni cambiamento di datore e luogo di lavoro.</p> <p>Durata Formazione:</p> <p>L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori dev'essere svolta nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORMAZIONE GENERALE della durata di 4 ore, finalizzata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale formazione è erogabile sia in modalità frontale che in modalità e-learning; • FORMAZIONE SPECIFICA della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda del settore di attività corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto. Tale formazione è erogabile per la durata minima di 4 ore (RISCHIO BASSO) sia

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>modalità frontale che in modalità e-learning, mentre per il RISCHIO MEDIO ed ALTO è erogabile solo in modalità frontale.</p> <p>L'aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori deve effettuarsi ogni 5 anni per una durata di 6 ore indipendentemente dal rischio</p> <p>Il settore estrattivo, rientra nelle attività classificate a rischio alto.</p> <p>In base all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la formazione dei neoassunti, secondo l'Art. 36/37 del D.Lgs 81/08 in ambito di Sicurezza sul lavoro, è uno degli obblighi fondamentali previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l'assunzione. La normativa stabilisce che i percorsi formativi debbano essere effettuati prima dell'effettivo inserimento del nuovo dipendente. In caso di impossibilità ad adempiere a tale obbligo nei tempi previsti, il Datore di Lavoro può derogare l'obbligo successivamente all'assunzione. È importante specificare che i 60 giorni indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo.</p> <p>Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:</p> <p>“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.</p> <p>Nell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 è stato anche stabilito che la formazione dei lavoratori e dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi a carico dei lavoratori.</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Formazione Lavoratori Generale e specifica	In base al punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.	D.lgs.81/08 art. 37 c. 1	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	<p>Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p> <p>1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:</p> <p>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;</p> <p>b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>Contenuti: come da Accordo Conferenza Stato Regioni; La formazione deve avvenire in occasione:</p> <p>a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;</p> <p>b) trasferimento o cambiamento di mansioni;</p> <p>c) introduzione nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.</p> <p>Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 8/08, ha l'obbligo di provvedere alla formazione generale dei lavoratori neoassunti (entro 60 giorni dall'assunzione) e i lavoratori già in forza (ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione generale). A tale formazione si aggiunge quella specifica le cui ore di formazione variano a seconda la classe di rischio dell'azienda (basso, medio, alto) e dalla mansione attribuita al lavoratore</p> <p>La formazione generale è un credito formativo che il lavoratore acquisisce ed è considerata valida anche in caso di trasferimento ad altra impresa, diversamente da quella specifica che invece deve essere svolta ad ogni cambiamento di datore e luogo di lavoro.</p> <p>Durata Formazione:</p> <p>L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori dev'essere svolta nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORMAZIONE GENERALE della durata di 4 ore, finalizzata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale formazione è erogabile sia in modalità frontale che in modalità e-learning; • FORMAZIONE SPECIFICA della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda del settore di attività corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto. Tale formazione è erogabile per la durata minima di 4 ore (RISCHIO BASSO) sia

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>modalità frontale che in modalità e-learning, mentre per il RISCHIO MEDIO ed ALTO è erogabile solo in modalità frontale.</p> <p>L'aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori deve effettuarsi ogni 5 anni per una durata di 6 ore indipendentemente dal rischio</p> <p>Il settore estrattivo, rientra nelle attività classificate a rischio alto.</p> <p>In base all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la formazione dei neoassunti, secondo l'Art. 36/37 del D.Lgs 81/08 in ambito di Sicurezza sul lavoro, è uno degli obblighi fondamentali previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dopo l'assunzione. La normativa stabilisce che i percorsi formativi debbano essere effettuati prima dell'effettivo inserimento del nuovo dipendente. In caso di impossibilità ad adempiere a tale obbligo nei tempi previsti, il Datore di Lavoro può derogare l'obbligo successivamente all'assunzione. È importante specificare che i 60 giorni indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo.</p> <p>Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:</p> <p>“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.</p> <p>Nell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 è stato anche stabilito che la formazione dei lavoratori e dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi a carico dei lavoratori.</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Addestramento lavoratori	Preventiva e continuativa	D.lgs.81/08 art. 37 c. 5	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Addestramento: effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) trasferimento o cambiamento di mansioni; c) introduzione nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il c.5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento dovesse essere svolto "da persona esperta e sul luogo di lavoro", la nuova formulazione specifica che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".
DATORE DI LAVORO	Informazione lavoratori	Preventiva e continuativa	D.lgs.81/08 art. 36 c. 1 - 2	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	L'informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro. Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Dispositivi di protezione individuale	Fornitura al lavoratore al momento della assunzione e ricambio periodico	D.lgs.81/08 art. 75	Art. 87 comma 2 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862.44) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede i verbali di consegna dei D.P.I. ai lavoratori	<p>Qualora dalla valutazione del Datore di lavoro emergano dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività, debbono essere adottati i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Il D.lgs 81/08, all'art. 74 c.1, definisce DPI: "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo."</p> <p>In base alle caratteristiche i Dispositivi di protezione individuale sono divisi in tre categorie:</p> <p><u>1^ Categoria</u> Sono dispositivi di protezione previsti per mansioni a rischio basso e che possono comportare danni lievi e reversibili per esempio: contatto con oggetti caldi ma inferiori ai 50°, lesioni provocate da prodotti per pulizia, lesioni superficiali provocate da strumenti meccanici, etc.</p> <p><u>2^ Categoria</u> Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per esempio: giubbotti ad alta visibilità con bande rifrangenti, mute da sub, ecc.</p> <p><u>3^ Categoria</u> Comprende tutte le attrezzature capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Per garantire il corretto utilizzo dei DPI di questa categoria è obbligatoria una formazione specifica del lavoratore.</p> <p>Requisiti minimi dei DPI I dispositivi di Protezione Individuale debbono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 ed inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. <p>In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.</p> <p>Nel DSS ovvero nel DSS Coordinato vanno indicati i D.P.I. adottati per ciascun lavoratore esposto a rischio.</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
TITOLARE	Nomina DIRETTORE dei LAVORI di CAVA (vedi nota)	Prima dell'inizio lavori	L.R. 2/2000 art. 11 c. 1 lett. a)	Art. 17 c. 6 della L.R. n° 2/2000 Sanzione amministrativa - ammenda da € 1.446,72 a 6.388,23) Procedura D.lgs.689/81	Regione Umbria – Comune	N.B. La figura del Direttore dei lavori, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, non rientra tra quelle direttamente coinvolte nel sistema sicurezza e salute ma è stata inserita per completezza degli adempimenti.
TITOLARE	Denuncia mensile infortuni	Entro i primi 15 giorni del mese successivo	D.lgs.624/96 Art.25 co. 8		Regione Umbria	
TITOLARE	Registro infortuni		D.lgs.81/08 Art.53 co.6		In sede	Dal 23/12/2015, l'articolo 21 comma 4 del D.lgs.14 settembre 2015, n. 151 (Decreto Jobs Act) ha abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni
DATORE DI LAVORO	DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE - DSS	Prima dell'inizio attività (D.lgs.624/96)	D.lgs.624/96 Art.6 co. 1 - D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 17 co.1 lett. a)	Mancata redazione Art. 55 c. 1 del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>Il documento di sicurezza e salute (DSS) è la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 sono integrati con quelli dell'art.10 del D.Lgs. n. 624/96. Il documento deve contenere la valutazione di <u>tutti</u> gli aspetti di rischio, per la sicurezza, per la salute ed organizzativi sia in modo diretto che attraverso la predisposizione di tutte le analisi e rilevazioni di tipo quanti-qualitativo che si rendessero necessarie per determinare il livello di esposizione dei lavoratori (es. prove vibrometriche, rumore, polveri pneumoconio gene, silice libera cristallina ecc.) per alcuni settori sono previsti anche gli intervalli di rilevazione.</p> <p>Deve essere redatto secondo i contenuti dell'art. 10 del D.lgs.624/96, e dell'art. 28 del D.lgs.81/2008 con le modalità dell'art. 29 del medesimo.</p> <p>Contenuti fondamentali in base all'art. 28 del D.lgs.81/2008:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p> <p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p> <p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p> <p><u>Contenuti fondamentali in base dell'art. 10 del D.lgs.624/96</u></p> <p>a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;</p> <p>b) mezzi di evacuazione e salvataggio;</p> <p>c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;</p> <p>d) sorveglianza sanitaria;</p> <p>e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;</p> <p>f) manutenzione del materiale di sicurezza;</p> <p>g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;</p> <p>h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;</p> <p>i) esercitazioni di sicurezza;</p> <p>l) aree di deposito;</p> <p>m) stabilità dei fronti;</p> <p>n) armature di sostegno;</p> <p>o) modalità della ventilazione;</p> <p>p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;</p> <p>q) evacuazione del personale;</p> <p>r) organizzazione del servizio di salvataggio;</p> <p>s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;</p> <p>t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;</p> <p>u) impiego dell'uso di esplosivo;</p> <p>v) eventuale programma di attività simultanee;</p> <p>z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;</p> <p>aa) misure specifiche per impianti modulari;</p> <p>ab) comandi a distanza in caso di emergenza;</p> <p>ac) indicazione dei punti sicuri di raduno;</p> <p>ad) disponibilità della camera iperbarica;</p> <p>ae) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.</p> <p>2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>a) attività di informazione e formazione dei lavoratori; b) consultazione del rappresentante per la sicurezza. Specifiche valutazioni sono riferibili ad esempio: Movimentazione manuale dei carichi, Videoterminali, Agenti Fisici (esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche naturali e/o artificiali) Sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto) Agenti Biologici, Valutazione stress lavoro correlato (art. 28 c. 2 D.lgs.81/08) Gestione del pronto soccorso in base al D.M. 388/2003 e Valutazione dei rischi di incendio, e Piano di emergenza ai sensi del D.M. 10 marzo 1998. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a: a) attività di informazione e formazione dei lavoratori; b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.</p> <p>In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze.</p> <p>In ogni caso di rielaborazione, comunque vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate.</p> <p>Il DSS, deve essere sottoscritto oltre che dal datore di lavoro, dal Direttore Responsabile e dai sorveglianti e dai soggetti coinvolti, RSPP, RLS, Medico Competente, fochini, ecc.</p> <p>* La Circ. Min. Ind. n. 317 del 26/05/1997, riguardante gli obblighi di legge attribuiti dal D.Lgs. n. 624/96 al Datore di Lavoro e al Titolare aiuta a chiarire una presunta discordanza con riferimento alla redazione del DSS di cava che l'art. 6 assegna al datore di lavoro e d'altro canto, l'art. 9 (per il DSS coordinato) attribuisce al titolare. Parimenti, la nomina dei sorveglianti viene assegnata dall'art. 20, c. 5 al titolare e dall'art. 7 al datore di lavoro. La circolare ministeriale analizza il caso di titolare che esegua direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi. A conclusione la circolare chiarisce che in ogni caso è al Titolare che spetta la redazione del DSS, sia nel caso in cui svolga direttamente le lavorazioni (in questo caso non esiste di fatto distinzione fra "titolare" e "datore di lavoro") sia nel caso di affidamento dei lavori, del tutto o in parte, a ditte appaltatrici; in questo caso il Titolare redigerà un DSS coordinato dopo la trasmissione, da parte di ciascun appaltatore, della "documentazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94".</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Requisiti DSS – Carenza contenuti art. 10 D.lgs.624/96		D.lgs.624/96 art. 6 c.2	Art. 104 comma 1 del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.903,40 a 5.075,75) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	Trasmissione DSS	Cave in attività: in caso di aggiornamento - Cave nuove: prima dell'inizio dell'attività.	D.lgs.624/96 Art.6 co. 4 lett. a) - D.lgs.624/96 Art.9	Art. 104 comma 3 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	Aggiornamento DSS	entro 30 gg dalle mutate condizioni	D.lgs.624/96 Art.6 co. 4 lett. b) - D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 29 c.3	Art. 104 comma 3 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>Gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, modificato dalla Legge 161/14. Il datore di lavoro deve provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; - in relazione al grado di evoluzione della tecnica; - a seguito di infortuni significativi; - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. <p>Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
TITOLARE	DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE COORDINATO	In caso di affidamento lavori ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi prima dell'inizio attività	D.lgs.624/96 Art.9 - D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 29 c.1	Mancata predisposizione Art. 104 c. 2 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Titolare (ammenda da € 1.903,40 a 5.075,75 Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>Costituisce l'alternativa al DSS, nel caso in cui nel sito estrattivo vi sia presenza oltre che dei lavoratori della ditta titolare, di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. I datori di lavoro delle ditte appaltatrici, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) del D.lgs.624/96, trasmettono al titolare la propria valutazione dei rischi e sottoscrivono il DSS coordinato in base al comma 2 lett. c dell'art. 9. Il titolare, sulla base della documentazione ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.624/96 predispone il DSS Coordinato contenente valutazione dei rischi di interferenza. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del D.Lgs. n. 81/08), o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell'attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato.</p> <p>Scopo di questo documento è:</p> <p>a) analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;</p> <p>b) informare l'impresa/lavoratori esterni che operano continuativamente o saltuariamente nella cava o miniera dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro prestazione d'opera.</p> <p>Pertanto il DSS coordinato può essere, o un documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell'attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell'attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare, redatto per gestire dal punto di vista della sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell'attività lavorativa predominante da ditte esterne. In ogni caso, le indicazioni per i contenuti minimi - previste all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 integrati con quelli dell'art.10 del D.Lgs. n. 624/96. valgono sia per il DSS che per il DSS coordinato. Andranno quindi incluse la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (in base all'attività svolta) e le conseguenti misure e modalità operative.</p> <p>In ogni caso, l'attività di coordinamento deriva direttamente dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l'attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del D.Lgs. n. 81/08). Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d'opera individuano formalmente i rispettivi preposti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante.</p> <p>I principali compiti e obblighi del preposto sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n. 81/08. Il preposto si coordina con il sorvegliante di cava secondo le modalità previste dalla legge ed indicate al</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>successivo paragrafo relativo al “sorvegliante” delle presenti linee guida.</p> <p>I lavoratori autonomi, per i quali non sussiste l’obbligo della valutazione dei rischi, devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il titolare dell’attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato. Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedurali ed organizzative in esso contenute.</p> <p>Il DSS coordinato, deve essere sottoscritto oltre che dal Direttore Responsabile e dai sorveglianti e dai soggetti coinvolti, RSPP, RLS, Medico Competente, fochini, ecc., lo stesso vale per ogni Datore di lavoro delle ditte appaltatrice che predispongono i rispettivi Documenti di valutazione dei rischi e relativi allegati.</p> <p>In ultimo, si ribadisce la fondamentale importanza della accuratezza della redazione del DSS coordinato poiché i rischi da interferenza, qualora non adeguatamente controllati, costituiscono una delle principali cause di infortunio in tutti i settori produttivi, ancor più in quello estrattivo, caratterizzato da una intrinseca elevata incidentalità.</p> <p>Anche per questo, in analogia a quanto previsto per il DSS, anche il DSS coordinato nel momento in cui subentrino variazioni rilevanti dovute a modificazioni significative delle imprese affidatarie o dei luoghi di lavoro deve essere immediatamente aggiornato e trasmesso dal titolare all’organo di vigilanza.</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Modelli di organizzazione e gestione della Sicurezza e Salute	Col DSS	D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. Art. 30		Regione Umbria	<p>Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione</p> <p>1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p> <p>a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;</p> <p>b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;</p> <p>c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>d) alle attività di sorveglianza sanitaria;</p> <p>e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</p> <p>g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</p> <p>h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</p> <p>2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.</p> <p>3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.</p> <p>4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.</p> <p>5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p> <p>6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.</p> <p>Fermi restando i disposti di cui al sopradetto art. 30, è possibile adottare volontariamente, un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro in grado di massimizzare i benefici riducendo, ove possibile anche i costi. La Norma UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione idoneo e fornisce una guida di utilizzo per prevenire e migliorare le prestazioni e la prevenzione.</p>
DATORE DI LAVORO	Nomina Resp.le Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Cave in attività: in caso di aggiornamento Cave nuove: prima dell'inizio dell'attività.	D.lgs.81/08 Art.17 co. 1 lett. b	Art. 55 comma 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	In base ai contenuti dell'All. II del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii, <u>nelle attività estrattive non è consentito lo svolgimento dell'incarico di RSPP da parte del Datore di Lavoro, seppure specificatamente formato</u>
DATORE DI LAVORO	Comunicazione Nomina RSPP				Regione Umbria	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio
DATORE DI LAVORO	Requisiti ed attestazione formazione RSPP	Con la nomina	D.lgs.81/08 art. 31 co. 2 - Accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016		Regione Umbria	<p>La formazione e l'aggiornamento dei RSPP è regolata dall'accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016.</p> <p>Estratto...</p> <p>Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. <p>Percorso formativo in base dall'accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016.</p> <p>Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.</p> <p>Modulo A</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.</p> <p>Modulo B Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.</p> <p>Moduli B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare: SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "A – Agricoltura, silvicoltura e pesca" SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 "B – Estrazione di minerali da cave e miniere" e "F – Costruzioni" SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale" SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 "C, 19 e 20 – Attività manifatturiere"</p> <p>Modulo C Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.</p> <p>Aggiornamento Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente: RSPP: 40 ore nel quinquennio</p>
DATORE DI LAVORO	Nomina Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)	Cave in attività: in caso di aggiornamento - Cave nuove: prima dell'inizio dell'attività.	D.lgs.81/08 Art.17 co. 1 lett. b	Art. 55 comma 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	Formazione Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)	Vedi note	D.lgs.81/08 art. 31 co. 2 - Accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016		Regione Umbria	La formazione e l'aggiornamento dei RSPP è regolata dall'accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016. Estratto... Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:</p> <p>1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;</p> <p>2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>Percorso formativo in base dall'accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016.</p> <p>Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.</p> <p>Modulo A Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.</p> <p>Modulo B Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L'articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.</p> <p>Moduli B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, in particolare: SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "A – Agricoltura, silvicoltura e pesca" SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 "B – Estrazione di minerali da cave e miniere" e "F – Costruzioni" SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 "Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale" SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 "C, 19 e 20 – Attività manifatturiere"</p> <p>Aggiornamento Le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo e sono rispettivamente: ASPP: 20 ore nel quinquennio</p>
DATORE DI LAVORO	Comunicazione Nomina Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)				Regione Umbria	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Requisiti ASPP ed attestazione formazione		D.lgs.81/08 Art.32		Regione Umbria	La formazione, e l'aggiornamento degli ASPP è regolata dall'accordo Stato-Regioni 128/CSR del 07/07/2016
DATORE DI LAVORO	Nomina Medico competente	Ove previsto ad inizio attività	D.lgs.81/08 art. 18 co. 1 lett. a)	Art. 55 comma 5 lett.d del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1675,24 a 7.371,03) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p align="center">IL MEDICO COMPETENTE</p> <p>Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <p>a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;</p> <p>b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;</p> <p>c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;</p> <p>d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;</p> <p align="center">Compiti:</p> <p>Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutazione dei rischi; • programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; • predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza); • organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; • attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale; • sottoscrive il documento di valutazione dei rischi; • partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; • fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti • fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>all'art.35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi <p style="text-align: center;">Sorveglianza sanitaria</p> <p>Il MC Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria</p> <p>La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. <p>La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; • visita medica preventiva in fase preassuntiva; • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica <p>Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni • inidoneità temporanea

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<ul style="list-style-type: none"> • inidoneità permanente. <p>Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro.</p> <p>Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p>
DATORE DI LAVORO	Comunicazione Nominativi Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS)	Annualmente e ad ogni variazione	D.lgs.81/08 art. 18 co. 1 lett. aa)	Art. 55 comma 5 lett.l del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (sanzione amministrativa pecuniaria da € 55,84 a 368,56)	INAIL	Ove nominato opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio alla Regione Umbria
DATORE DI LAVORO	Corso di formazione RLS	Contestualmente con l' incarico	D.lgs.81/08 Art.37 co. 10 -11	Art. 55 comma 5 lett.c del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio
DATORE DI LAVORO	Valutazione Rischi Agenti Fisici – Obbligo		D.lgs.81/08 art. 181 co. 1	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.014,00 a 7.715,84) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Oltre a rumore e vibrazioni, caratteristici del settore estrattivo, debbono essere valutati anche altri agenti fisici come : CAMPI ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
DATORE DI LAVORO	Rilevazioni Strumentali Agenti Fisici - Rumore	almeno quadriennale	D.lgs.81/08 art. 190 co. 1	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>RUMORE- Valori di riferimento: (art. 189 D.lgs.81/08)</p> <p>I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:</p> <p>a) valori limite esp.ne: LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) rif.to a 20 µPa);</p> <p>b) valori sup.ri azione: LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) rif.to a 20 µPa);</p> <p>c) valori inf.ri di azione: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) rif.to a 20 µPa).</p> <p>Il D.Leg.vo n° 151/2015 ha introdotto il comma 5 bis all'articolo 190 del D.L.vo 81/2008 che prevede la possibilità che la emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti possa essere valutata facendo riferimento alle banche dati sul rumore della Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 riportando la fonte documentale di riferimento</p>
DATORE DI LAVORO	Rilevazioni Strumentali Agenti Fisici - Vibrazioni	almeno quadriennale	D.lgs.81/08 art. 202 co. 1	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>VIBRAZIONI - sistema mano braccio e corpo intero (art. 201D.lgs.81/08)</p> <p>a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:</p> <p>1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s²; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s²;</p> <p>2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a</p>

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						2,5 m/s ² . b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s ² ; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s ² ; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s ² .
DATORE DI LAVORO	AGGIORNAMENTO Rilevazioni Strumentali AGENTI FISICI	Ai sensi art. 181 c. 2 del D.lgs.81/08 la cadenza delle rilevazioni strumentali degli Agenti fisici deve essere almeno quadriennale	D.lgs.81/08 art. 181 co. 2	Art. 219 c. 1 lett. a) del D.Lvo 81/08 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	Valutazione Sostanze Pericolose Agenti Chimici – Obbligo (Es. Polveri In Cava)	Periodicamente e comunque ogni qualvolta sono modificate le condizioni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 223 c. 1 Misurazioni ai sensi D.lgs.81/08 art. 225 c. 2	Art. 262 comma 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	La valutazione rischio chimico è di fatto sempre obbligatoria in quanto il legislatore impone al Datore di Lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda e, qualora vengano superati i valori limite di esposizione, elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono. Quindi, anche nel caso in cui il livello di esposizione a sostanze chimiche risulti inferiore ai valori limite d'azione, è necessario inserire nel DSS l'indicazione circa l'assenza di tale rischio, e la sua dimostrazione. Più specificatamente, l'art. 223 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro che nella valutazione di cui all'articolo 28, determini preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuti anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁴⁷ ; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese Al termine del processo di valutazione del rischio da agenti chimici si possono verificare le "seguenti 4

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute • Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute • Rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute • Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”. <p>Il rischio basso per la sicurezza “è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”.</p> <p>Il rischio irrilevante per la salute “è associato a condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa, in modo da tutelare la salute dei lavoratori”.</p> <p>Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un <u>rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute</u> dei lavoratori e che le misure di cui allart. 224 c.1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.</p> <p><u>Polveri in cava e miniera</u> Per le polveri è fondamentale la valutazione della condizione espositiva dei lavoratori a quelle aerodisperse sia per la frazione inalabile che respirabile. Le metodologie sono riferibili alle norme UNI EN 481/94, (definizione frazioni granulometriche e misurazione particelle aerodisperse) UNI EN 482/98 (terminologia utilizzata) e UNI EN 689:2018, (strategia valutazione, n° prelievi e defin.ne livelli di esposizione da confrontare con i valori limite). Esistono varie norme di riferimento per i Valori limite TLV-TWA. Spesso usata poiché cautelativa è la ACGIH 2013 - Polveri aerodisperse: respirabili = 10 mg/mc, inalabili = 3 mg/mc.</p> <p><u>Sorveglianza sanitaria</u> I lavoratori che sono esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute “che rispondono ai criteri per la classificazione come tossici acuti, corrosivi, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organi bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di cat. 2 sono sottoposti a <u>sorveglianza sanitaria</u> (art. 229 - Titolo IX Capo I del d.lgs. 81/2008)” che viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima di adibire il lavoratore alla sua mansione;

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<ul style="list-style-type: none"> • periodicamente e di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi; • alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>In questa occasione il medico competente deve anche fornire le indicazioni relative alle prescrizioni mediche che il lavoratore deve seguire”.</p>
DATORE DI LAVORO	Valutazione Sostanze Pericolose Agenti Cancerogeni e Mutageni – Obbligo (Es. Silice Libera Cristallina, Carburanti) Ecc.)	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni e comunque ogni 3 anni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 236 c. 1 Aggiornamento triennale ai sensi D.lgs.81/08 art. 236 c.5	Art. 262 comma 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	La valutazione deve essere effettuata per ogni agente cancerogeno presente. Nelle attività estrattive va posta particolare attenzione alla silice libera cristallina. Fino al 16/01/2018 non esistevano valori limite per la SLC in direttive europee o norme nazionali. Spesso usata poiché cautelativa era la ACGIH 2013 – Val. lim. = 0,025 mg/mc. frazione respirabile. La Regione Umbria Umbria, con D.G.R. Umbria 20/02/2012 N° 159 pubb.ta sul Suppl. Ord.n° 2 al B.U.R., serie generale n° 23 del 30/05/12, aveva già stabilito le procedure per il monitoraggio ambientale e della esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni. Il 17/01/2018 era entrata in vigore la Direttiva (UE) 2398/2017, che, lo stato italiano, ha recepito attraverso il D.lgs. 1° giugno 2020, n. 44, entrato in vigore il 24/06/2020. Per la silice libera cristallina fissa un valore limite di esposizione lavorativa pari a 0.1 mg/mc. di frazione respirabile e include tra le lavorazioni che comportano rischi di esposizione ad agenti cancerogeni “i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”. Il Decreto modifica anche gli allegati XLII e XLIII del D.lgs.81/08.
DATORE DI LAVORO (istituzione) – MEDICO COMP.TE (tenuta)	Registro esposizione Agenti Cancerogeni e Mutageni	Ove ricorrano le condizioni di esposizione	D.lgs.81/08 art. 243	Per la violazione dell'Art. 243 co. 3,4,5,6 e 8 sanzione ai sensi art. 262 c. 2 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a 2.211,31). Per la violazione dell'Art. 243 co. 2 sanzione ai sensi art. 264 c. 1 lett. b) del D.lgs.81/08 a carico del Medico Competente (arresto fino ad 1 mese o ammenda da € 245,70 a 982,81) Procedura D.lgs.758/94	Dat. Lavoro,Ispe, Regione	Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 243 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 155/2007, istituisce, aggiorna e cura la tenuta, per il tramite del medico competente, di un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni conformemente al modello di cui all'allegato 1 del D.M. 155/2007. A seguito dell'entrata in vigore del D.int.le n. 183 del 25/05/2016 (“regole tecniche per il funzionamento del Sinp”), dal 12/10/2017 la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite applicativo nel portale Inail on line. L'utilizzo di tale applicativo consente ai datori di lavoro di assolvere l'obbligo di invio dei registri verso Inail e autorità di vigilanza competente con un'unica procedura.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Valutazione Rischi Agenti Biologici - Obbligo	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni e comunque ogni 3 anni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 271 c. 1 Aggiornamento triennale ai sensi D.lgs.81/08 art. 271 c.	Mancata Valutazione: Art. 282 comma 1 del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.014,00 a 7.715,84) Mancato aggiornamento: Art. 282 comma 1 del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Art. 271 c1.: Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati A titolo indicativo, il COVID-19 è stato classificato come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae ossia ad "agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08".
DATORE DI LAVORO	Valutazione Rischi Movimentazione Manuale Carichi - Obbligo	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni	Valutazione ai sensi D.lgs.81/08 art. 168 cc. 1 - 2	Art. 170 comma 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Art.168 - <i>Obblighi del datore di lavoro</i> 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'ALLEGATO XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'ALLEGATO

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						XXXIII. Nell'allegato XXXIII si fa riferimento alla norma ISO 11228 come riferimento a norme tecniche; la stessa prevede che il peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o ruotare la schiena) è di 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne e gli adolescenti maschi, 10 kg per le adolescenti femmine.
DATORE DI LAVORO	Valutazione Rischi Attrezzature Munite Di Videoterminali - Obbligo	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni	D.lgs.81/08 art. 174 cc. 1 - 2 - 3	Art. 178 comma 1 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Il lavoratore ha diritto a interruzioni dell'attività mediante pause che debbono essere stabilite in sede di contrattazione collettiva, ovvero in assenza della stessa, devono essere di 15 min. ogni 120 min. di lavoro.
DATORE DI LAVORO	Valutazione Rischi Stress Lavoro Correlato - Obbligo	Cadenza ogni qualvolta sono modificate le condizioni	D.lgs.81/08 art. 28 c. 2	Art. 55 comma 4 del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (ammenda da € 1.228,50 a 2.457,02) considerando la mancata valutazione come mancata redazione della relazione e dei criteri. Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	Art. 28 c1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, che recita: "La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato". Un ottimo modello di valutazione è quello predisposto dal Servizio S.P.I.S.A.L. della ULLS 20 della Regione Umbria Veneto
DATORE DI LAVORO	Individuazione /comunicazione al M.C. elenco lavoratori che in base a mansioni svolte (es. conducenti di mezzi meccanici) devono essere sottoposti a verifiche assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti		Obbligo art. 18 c.1 lett. g) del D.Lvo 81/08 Provv.to n° 99/CU del 30.01.2007, e dagli artt. 41 c. 4 e 4 bis del D.Lvo 81/08	Art. 55 comma 5 lett. e) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro (ammenda da € 2.457,02 a 4.914,03) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	Rischio da assunzione di bevande alcoliche e sostanze psicotrope e stupefacenti		Ai sensi dell'art. 15 della L. N° 125 del 30/03/2001 e dell'art. 125 del D.P.R. N° 309 del 09/10/1990 e ss.mm.ii., è fatto divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sul luogo di lavoro	Art. 15 c. 4 della L. N° 125 del 30/03/2001 Sanzione amministrativa - ammenda da € 1.228,50 a 5.896,84) Procedura D.lgs.689/81	Regione Umbria	La D.G.R. Umbria n° 109 del 02/02/2009 ha stabilito i criteri del Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli accertamenti da rischio di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio. In base all'all. 1 art. 14 della Conferenza Stato Regioni – Provv.to del 16/03/2006 (G.U. n° 75 del 30/03/2006) tutte le mansioni svolte in cave e miniere rientrano nell'elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ai fini del divieto di assunzione di sostanze alcoliche ai sensi art. 15 della L. 30/03/2001 N° 125.

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Riunione periodica sicurezza	Annualmente nelle cave con più di 5 addetti	D.lgs.624/96 Art.8 co. 4		Regione Umbria	Nel Dlgs. 624 all'art. 8 comma 2, viene specificato che nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti. Si ritiene che tale disposto debba essere integrato dai contenuti di cui all'art. 35 del DLgs. 81/08 che al comma 2 recita: Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
DATORE DI LAVORO	Denuncia attrezzature ed impianti soggetti a verifiche periodiche	Prima della messa in esercizio	D.lgs.624/96 Art.31 co. 1	Art. 104 comma 3 lett. c del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro e dirigente sanzione amministrativa pecuniaria da € 634,47 a 3.806,81	Regione Umbria	Ove citati nel D.P.R. 128/59 - Ai sensi art. 2 comma 1 del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. - La dichiarazione di conformità deve essere trasmessa in Regione Umbria entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell'impianto.
DATORE DI LAVORO	Verifiche periodiche messa a terra	Biennale	D.lgs.624/96 Art.31 co. 4 - Obbligo art. 86 c.1 del D.Lvo 81/08	Art. 87 comma 4 lett. d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e dirigente sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a 2.211,31	Regione Umbria	Di competenza Regionale, deve essere richiesta la verifica prima della scadenza biennale – Previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 c. 5 del D.lgs.624/96, è possibile fare effettuare le successive verifiche biennali entro il termine di scadenza, ad organismi abilitati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.462/2001 dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base delle procedure relative alla normativa tecnica europea UNI CEI. In questo caso, la ditta dovrà provvedere a comunicare, con congruo anticipo, la data e ora previste per la effettuazione della verifica di cui sopra. Si specifica che, l'impianto oggetto di verifica, non potrà essere utilizzato fino all'avvenuto collaudo ed alla trasmissione obbligatoria del relativo verbale alla Autorità di Vigilanza
DATORE DI LAVORO	Verifiche periodiche messa a terra	Trimestrale	DPR 128/59 art. 385	Art. 87 comma 4 lett.d) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Di competenza del datore di lavoro

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
DATORE DI LAVORO	Relazione stabilità dei fronti	Prima dell'inizio dei lavori ed aggiornata annualmente e comunque ad ogni ripresa degli stessi	D.lgs.624/96 Art. 52 c. 1	Art. 104 comma 1 del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.903,40 a 5.075,75) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	In assenza di specifici riferimenti obbligatori per la redazione della Relazione di stabilità dei fronti, è fondamentale fare riferimento allo "stato dell'arte" della scienza geotecnica nazionale ed internazionale più accreditata, ed anche non di settore. (norme di buona prassi). Si riporta, a seguire, un elenco non esaustivo di riferimenti tecnico-normativi di riferimento per i diversi aspetti legati alle verifiche di stabilità in ambito estrattivo: EN 1997 – Eurocodice 7 Geotecnica UNI EN 1997-1: 2004 Regole generali CEN EN 1997-2 Indagini sperimentali EN 1998 – Eurocodice 8 Sismica UNI EN 1998-6: 2005 Fondazioni e geotecnica UNI EN 1537: 2002 Tiranti di ancoraggio A.I.C.A.P. Raccomandazioni – Ancoraggi nei terreni e nelle rocce (1993) DM 11 Marzo 1988 Circolare Ministeriale 24 Settembre 1988 n. 30483 DM 14 Gennaio 2008 Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 n. 617 ISRM Suggested Methods and Technical Notes Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
DATORE DI LAVORO	Attestazione annuale sicurezza in merito a luoghi di lavoro, attrezzature ed impianti	Annuale	D.lgs.624/96 art. 6 c.2	Art. 104 comma 1 del D.lgs.624/96 a carico del Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.903,40 a 5.075,75) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DATORE DI LAVORO	Manutenzione mezzi ed attrezzature	Preventiva e continuativa	D.lgs.81/08 art. 71 c.4 lett. a) punto 2)	Art. 87 comma 2 lett.c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	
DATORE DI LAVORO	Nomina addetti primo soccorso	Contestuale alla denuncia esercizio	D.lgs.81/08 art. 43 comma 1 lett. b)	Art. 55 comma 5 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 921,38 a 4.914,03) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	comunicazione in sede di denuncia di esercizio. <u>In base all'art. 1 c. 1 del Decreto 15 luglio 2003, n.388 le "aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624" sono classificate nel gruppo "A".</u>
DATORE DI LAVORO	Formazione addetti primo soccorso	con l'ingresso in servizio aggiornamento triennale	D.lgs.81/08 art. 37 comma 9 Contenuti come da Decreto 15 luglio 2003, n. 388 con richiami triennali almeno per la parte pratica come da art. 3 c.5 del D.M. n° 388/2003	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio La Circ. Min. Salute del 3 giugno 2004 ha confermato che l'aggiornamento della formazione, degli addetti al primo soccorso deve avere cadenza triennale almeno per la parte pratica
DATORE DI LAVORO	Nomina addetti antincendio	Contestuale alla denuncia di esercizio	D.lgs.81/08 art. art. 43 c. 1 lett. b)	Art. 55 comma 5 lett. a) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 921,38 a 4.914,03) Procedura	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				D.lgs.758/94		
DATORE DI LAVORO	Formazione addetti antincendio	con l'ingresso in servizio	D.lgs.81/08 art. 37 comma 9 - rif.to D.M. 10/03/98	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio. Il "Decreto GSA", DECRETO 2 settembre 2021 che sostituisce in vigore D.M. 10/03/98, entrato in vigore dal 4 ottobre 2022, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III. Inoltre, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG). Il predetto Decreto prevede che la periodicità dell'aggiornamento della formazione sia quinquennale.
DATORE DI LAVORO	Nomina addetti gestione emergenze	Contestuale alla denuncia di esercizio	D.lgs.81/08 art. 18 comma 1 lettera b) e art. 43 comma 1 lett. b)	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio
DATORE DI LAVORO	Formazione addetti gestione emergenze	con l'ingresso in servizio	D.lgs.81/08 art. 37 comma 9 - rif.to D.M. 10/03/98	Art. 55 comma 5 lett. c) del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 1.474,21 a 6.388,23) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio. Il "Decreto GSA", DECRETO 2 settembre 2021 che sostituisce il vigente D.M. 10/03/98, entrato in vigore dal 4 ottobre 2022, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III. Inoltre, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG). Il predetto Decreto prevede che la periodicità dell'aggiornamento della formazione sia quinquennale
DATORE DI LAVORO	Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale	In base ai rischi previsti e prima della esposizione. La fornitura deve tenere conto della scadenza prevista dal costruttore e comunque dell'eventuale danneggiamento	D.lgs.81/08 art. 18, comma 1, lettera d) e dall'art. 77	Art. 55 comma 5 lett. d del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.842,76 a 7.371,03) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Opportuna la comunicazione in sede di denuncia di esercizio. Tenere a disposizione dell'autorità di vigilanza le schede di consegna dei dispositivi controfirmate dai lavoratori ai quali sono stati consegnati.
DATORE DI LAVORO	Segnaletica di sicurezza	Quando, anche a seguito della valutazione di cui all'art.28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva	D.lgs.81/08 art. 163	Art. 165 comma 5 lett. d del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.842,76 a 7.371,03) Procedura D.lgs.758/94		Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
DATORE DI LAVORO	Cassetta di Primo soccorso	Al momento della messa in esercizio	D.lgs.81/08 art. 45 c. 1 - Art. 664 del D.P.R. 128/59 - D.M. Salute n° 388 del 15 luglio 2003 art. 2 comma 1 lettera a) - La cassetta di pronto soccorso, deve essere adeguatamente custodita, segnalata e contenere la dotazione minima indicata nell'allegato 1, della quale deve essere costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti	Art. 55 comma 5 lett. a del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 921,38 a 4.914,03) Procedura D.lgs.758/94	Tenere disponibile in sede	Sanzione per mancata adozione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza previsti ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.lgs.81/08
DATORE DI LAVORO	Organizzazione del servizio di pronto soccorso	Al momento della messa in esercizio	D.lgs.81/08 art. 45 comma 1	In caso di violazione degli obblighi di organizzazione del Servizio di Pronto soccorso aziendale (esempio anche mancanza cassetta pronto	Regione Umbria	Le attività estrattive sono classificate nel Gruppo A di cui all'art. 1 c.1 del D.M. Salute n° 388 del 15 luglio 2003, quindi, il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, comunica l'informazione all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
				soccorso) Art. 55 comma 5 lett. a del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 921,38 a 4.914,03) Procedura D.lgs.758/94		l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso
DATORE DI LAVORO	Patentino abilitazione alla conduzione mezzi operatrici	Lavoratori di nuova assunzione: prima dell'utilizzo dei mezzi Per i lavoratori che già svolgevano la mansione prima dell'entrata in vigore, del 12 marzo 2013 vedi note	Art. 73 comma 5 D.lgs.81/08 - Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 22/02/2012, (G.U. N° 60 del 12/03/12)	Art. 87 comma 2 lett. D del D.lgs.81/08 a carico del Datore di Lavoro e Dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 3.071,27 a 7.862,44) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori autonomi/subordinati incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 12 marzo 2013 le attrezzature di lavoro citate nell'Accordo e non hanno formazione pregressa (neofiti), sono obbligati a conseguire prima del conferimento dell'incarico il corso completo per l'abilitazione professionale; • i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 utilizzavano già una attrezzatura (di cui all'Accordo) e non hanno formazione pregressa, dovevano effettuare il corso completo per l'abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, quindi entro il 12 marzo 2015; • i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 possedevano formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell'Accordo, sono soggetti alla frequentazione del corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (quindi entro il 12 marzo 2018 – circ. Min Lavoro del 10-6-2013). Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni; • i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 possedevano formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell'Accordo 22 febbraio 2012, erano soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (quindi entro il 12 marzo 2015). Il corso di aggiornamento ha validità pari a 5 anni. I lavoratori che entro il 12 marzo 2015 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, dovranno effettuare il corso completo per l'abilitazione professionale.
DIRETTORE RESP.LE	Procedure in caso di infortuni ed incidenti		D.lgs.624/96 Art.25	Art. 104 comma 4 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Direttore responsabile (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	<p>Art. 25 (Infortuni ed incidenti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. 3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.</p> <p>4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.</p> <p>5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.</p> <p>6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.</p> <p>7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.</p> <p>8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.</p>
DIRETTORE RESP.LE	Comunicazione infortuni causati da cause particolari	Entro 24 ore	D.lgs.624/96 Art.25 co. 5	Art. 104 comma 4 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Direttore responsabile (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DIRETTORE RESP.LE	Comunicazione di fatti, incidenti o manifestazioni sospette	Immediata	D.lgs.624/96 Art.25 co. 7	Art. 104 comma 4 lett. b del D.lgs.624/96 a carico del Direttore responsabile (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 634,47 a 3.172,35) Procedura D.lgs.758/94	Regione Umbria	
DIRETTORE RESP.LE	O.S.I.E. Ordine di servizio uso esplosivi in cava	Preventiva	D.P.R. 128/59 Art. 305	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	<p>La presentazione dell'elaborato da parte della ditta richiedente e la successiva approvazione da parte dell'Ingegnere Capo di Polizia mineraria della Regione Umbria avvengono in via informatica.</p> <p>Si riportano inoltre le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> dovrà essere allegata la documentazione in corso di validità relativamente alla licenza di fochino per il personale designato al fine dell'impiego dei prodotti. Per tutti i prodotti esplosivi impiegati dovrà essere riportata per completezza, l'indicazione del codice del Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.), e preventivamente verificata la loro disponibilità in commercio

SOGGETTO COINVOLTO	DOCUMENTO O ADEMPIMENTO	SCADENZA	NORMA DI RIFERIMENTO	NORMA SANZIONATORIA	ENTE DESTIN.	NOTE E SPECIFICHE
						<p>desumendolo all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it/images/docs/elenco-esplosivi.pdf.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per ogni prodotto utilizzato, dovrà essere allegata la relativa scheda di sicurezza obbligatoria da richiedere al produttore o distributore e conforme alla edizione vigente del regolamento CLP. Dall'analisi delle sopradette schede di sicurezza, sarà possibile estrapolare le indicazioni di pericolo (H =Hazard) e di precauzione (P=Precaution) associate a tre numeri sequenziali indicante la natura del pericolo e la gestione comportamentale. Sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza e dalle risultanze della valutazione dei rischi, dovrà essere predisposto l'elenco dei Dispositivi di protezione che dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori.
DIRETTORE RESP.LE	Richiesta attestazione ai sensi art. 296 del D.P.R. n° 128/59	Prima del rilascio della licenza ai sensi art. 46 e 47 del T.U. di P.S. di cui al R.D. 773 del 18/06/1931	art. 17 T.U. di P.S. - R.D. 773 del 18/06/1931, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206,00.		Regione Umbria	L'attestazione ai sensi dell'art. 296 del D.P.R. n° 128/56, rilasciata dalla Autorità di Vigilanza regionale, è necessaria al fine del rilascio della licenza ai sensi art. 46 e 47 del T.U. di P.S. di cui al R.D. 773 del 18/06/1931 per il trasporto o deposito prodotti esplosivi. La richiesta deve essere inoltrata in bollo così come il rilascio dell'attestazione. Essendo il rilascio in via telematica, devono essere preventivamente comunicati gli estremi del bollo che sarà apposto pena la non validità.
DIRETTORE RESP.LE	Nomina addetti impiego esplosivi - FOCHINI	Preventiva	D.P.R. 128/59 Art. 317	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	Devono essere indicati sia nel DSS/DSS coordinato che nell'O.S.I.E.
DIRETTORE RESP.LE	Abilitazione addetti impiego esplosivi - FOCHINI	Preventiva	D.P.R. 128/59 Art. 317 comma 2	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	I fochini, dopo aver superato con esito positivo il previsto esame di abilitazione presso la Commissione Tecnica Provinciale, devono ottenere la licenza all'esercizio presso il comune di residenza, previo nulla osta del Questore della Provincia nella quale risiede. La licenza ha validità triennale (Art. 13 c.1 lett. a) D.L. n° 5 del 9/2/2012 convertito con modificazioni nella L. 4/4/2012 n° 35 che modifica il T.U.L.P.S. e precisazioni giusta Circ. Min. Int. Del 22/02/2012. La licenza aggiornata deve essere allegata sia al DSS/DSS coordinato che all'O.S.I.E.
DIRETTORE RESP.LE	Comunicazione Ordini di servizio che non necessitano approvazione	Entro 30 gg. dalla loro attuazione	D.P.R. 128/59 Art. 690	Procedura di diffida al Direttore Responsabile	Regione Umbria	
DIRETTORE RESP.LE	Registro delle prescrizioni		D.P.R. 128/59 Art. 52		in sede	

DIRETTORE RESP.LE	CONCESSIONI MINERARIE Programmi generali dei lavori e delle coltivazioni nelle miniere	Entro mese di settembre dell'anno antecedente al periodo di riferimento del piano	D.P.R. 128/59 Art. 41		Regione Umbria	Il Programma, che ha validità annuale, deve essere sottoposto (sottoforma di elaborato informatizzato) alla valutazione dell'Ingegnere Capo di Polizia Mineraria della Regione Umbria, che può dettare prescrizioni in merito a quanto proposto. Successivamente alla approvazione del documento da parte dell'Ing.re Capo, avviene la presa d'atto mediante Determinazione Dirigenziale da parte del Dirigente del Servizio competente.
DIRETTORE RESP.LE	CONCESSIONI MINERARIE Consuntivo dei lavori di coltivazioni	Entro mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento del programma	Disciplinare di esercizio della Concessione mineraria		Regione Umbria	
TITOLARE	Piano di gestione rifiuti estrattivi	Approvato al momento della autorizzazione ai lavori	D.lgs.117/2008		in sede	Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione elaborato dal titolare dell'attività, è finalizzato alla verifica dell'esistenza, alla classificazione ed alla descrizione della gestione dei rifiuti di estrazione nonché alla ricognizione e individuazione delle attività svolte nel sito estrattivo. Il comma 2, lettera d) dell'art. 185 del D.lgs.n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 ha individuato quale dispositivo normativo di riferimento per la disciplina della materia dei rifiuti di estrazione risultanti dallo sfruttamento delle cave, il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117. In questo contesto normativo si inserisce il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, redatto ai sensi dell'art. 5, comma 5 del sopraccitato decreto legislativo. Il Piano è aggiornato se subentrano modifiche sostanziali alla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.

SEZIONE 4

OBBLIGHI FORMATIVI

OBBLIGHI FORMATIVI

Tabella riepilogativa

FIGURA	Riferimento normativo	Ore formazione *	Ore aggiornamento	Cadenza aggiornamento	Possibilità E-learning
Lavoratori	art.37 c.1 DLgs.81/08 Accordo Stato-Regioni 21/12/11	generale 4 + specificata 4 - attiv. Rischio basso specificata 8 - attiv. Rischio medio specificata 12 - attiv. Rischio alto	6	Quinquennale	Formazione generale e specificata per rischio basso
Preposti	art.37 c. 7 DLgs.81/08 Accordo Stato-Regioni 21/12/11	Minimo 8	6	Quinquennale	Trattazione alcuni argomenti ed aggiornamento
RSPP	art.32 DLgs.81/08 Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016	28+48+24	40	Quinquennale	aggiornamento
ASPP	art.32 DLgs.81/08 Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016	28+48	20	Quinquennale	aggiornamento
RLS	art.37 c.11 DLgs.81/08	32	8	Annuale	NO
Addetto Primo soccorso	art.45 DLgs.81/08 D.M. 388/03	12	4 Almeno il modulo di aggiornamento pratico	Triennale	NO
Addetto antincendio	art.43 DLgs.81/08 Decreto 2/9/2021 (sostituisce il D.M. 10/03/98, entrato in vigore dal 4/10/2022)	4 - Attività livello 1 (già rischio basso) 8 - Attività livello 2 (già rischio medio) 16 - Attività livello 3 (già rischio alto)	2 - Attività livello 1 (già rischio basso) 5 - Attività livello 2 (già rischio medio) 8 - Attività livello 3 (già rischio alto)	Quinquennale	NO

* N.B. Gli Accordi Stato regioni prevedono che il livello di formazione da erogare sia riferito al Cod. ATECO della azienda; il settore estrattivo ricade nel Rischio ALTO cat. B da 05 a 09

Secondo quanto previsto dal punto 10 dell' Accordo Stato Regioni del 21.12.2011,: "Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione". Preferibilmente, quindi, i corsi di formazione per i lavoratori devono partire anteriormente all'assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni da essa.

DATORE DI LAVORO

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La Conferenza Stato-Regioni, dovrà adottare, entro il 30 giugno 2022, "un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Oltre alla formazione relativa alla mansione di Datore di lavoro, restano fermi tutti gli eventuali obblighi specifici del settore lavorativo.

DIRIGENTE

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022.

Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Oltre alla formazione relativa alla mansione di Dirigente, restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo.

SORVEGLIANTE D.lgs.624/96 Art. 7 co. 1 – let. a) (nella sua funzione di PREPOSTO)

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022.

Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Nel caso specifico del Preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell'art. 37 già citato, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, sono da garantire attraverso modalità interamente in presenza ed avere periodicità almeno biennale, con riferimento a contenuti che saranno declinati entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.

Oltre alla formazione relativa all'incarico di sorvegliante (preposto), restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo e di mansioni aggiuntive.

PREPOSTO (D.Lgs 81/08 ess.mm.ii)

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022.

Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Nel caso specifico del Preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7- ter dell'art. 37 già citato, i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione, sono da garantire attraverso modalità interamente in presenza ed avere periodicità almeno biennale, con riferimento a contenuti che saranno declinati entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.

Oltre alla formazione relativa all'incarico di preposto, restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo e di mansioni aggiuntive.

SEZIONE 5

FOCUS NORMATIVO

NOTA AGGIUNTIVA IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI

1. Ai sensi D.L. n° 76 del 28/06/2013 art. 9 c.2. le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono aumentate del 9,6 % dal 01/07/2013.
2. Ai sensi del Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n° 12 del 06/06/2018 le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono aumentate del 1,9 % dal 01/07/2018.
3. Ai sensi della L. 30/12/2018, n. 145 – Finanziaria 2019 - le sanzioni in materia di sicurezza e salute sono aumentate del 10 % dal 01/01/2019 - Le maggiorazioni, sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Il D.lgs.151/2015 (Jobs Act)

Il D.lgs.151/2015 (Jobs Act) ha inasprito le sanzioni per alcune violazioni in materia di sicurezza sul lavoro del D.lgs.81/2008. Più precisamente sono state individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il **raddoppio** dell'importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a **più di cinque lavoratori** od una **triplicazione** dell'importo stesso, qualora la violazione si riferisca a **più di dieci lavoratori**. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

- Art. 18, c. 1, lett. g): *mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico*. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, c. 5, lettera e);
- Art. 37, c. 1: *mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c);
- Art. 37, c. 7: *mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c);
- Art. 37, c. 9: *mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c);
- Art. 37, c. 10: *mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, c. 5, lett. c).

Tali modifiche sono entrate in vigore a partire dal **24/09/2015**

NOTA AGGIUNTIVA - NUOVI DISPOSTI LEGISLATIVI

D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021)

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Datori di Lavoro

La Conferenza Stato-Regioni, dovrà adottare, entro il 30 giugno 2022, "un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa". Oltre alla formazione relativa alla mansione di Datore di lavoro, restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo.

Dirigenti e preposti

La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

La nuova formulazione, prevede per dirigenti e preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022.

Nelle more del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. Oltre alla formazione relativa alla mansione di Dirigente, restano fermi tutti gli obblighi relativi a quella specifica del settore lavorativo.

SEZIONE 6
APPARATO SANZIONATORIO PROCEDURE DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
AI SENSI DEL D.LGS 758/94 (estratto)

Il D.lgs.758/94, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" prevede, all'art. 24, che la contravvenzione comminata si estingua se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. Quindi, in tutti i casi nei quali, a fronte di una violazione delle norme relative alla sicurezza e salute sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, è obbligatoria l'applicazione delle procedure di estinzione previste ai sensi del sopracitato DLgs., delle quali si riporta in calce un estratto:

Art. 20 (Prescrizione)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art. 21 (Verifica dell'adempimento)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23 (Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 24 (Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

SEZ. 7
POLIZIA MINERARIA
Modelli esemplificativi schemi adempimenti

[Empty box for company name]

Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Al Sindaco del
Comune di _____

Alla Regione Umbria
Piazza Partigiani, 1
Perugia

Oggetto: denuncia inizio attività di cava in loc. _____ ai sensi del
D.P.R. 128/59 e s.m..

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare della cava di
(1) _____, sita in loc. _____ del
Comune di _____, autorizzata con (2) _____
_____ fino al (3) _____,

DENUNCIA l'inizio dei lavori nella cava medesima
ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 così come modificati dal D.Lgs. 624/1996.

A tale scopo comunica:

1. che i lavori, che si svolgeranno a (4) _____, avranno inizio a decorrere
dal (5) _____;

2. l'avvenuta nomina dei responsabili della cava che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE (art. 6 - D.P.R. 128/59)
Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____
Firma
.....

SORVEGLIANTE (art. 7 - D.Lgs. 624/96)
Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____
Firma
.....

3. l'avvenuta nomina, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 2/2000 così come
modificata dalla L.R. 26/2003, del Direttore dei Lavori che controfirma per accettazione:

DIRETTORE dei LAVORI (art. 11 comma 1 - L.R. 2/2000 e s.m.i.)
Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____
Firma
.....

4. che le persone suddette (Direttore Responsabile e Sorvegliante) sono idonee a tali incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 624/1996);
5. che la ragione sociale della Ditta/Società imprenditrice è: _____
con sede legale in _____ ed il legale rappresentante è il Sig. ⁽⁶⁾
_____ domiciliato in _____
Tel. _____;
5. che si allega il D.S.S. debitamente firmato;
6. che si allega la nomina del Medico Competente, del Responsabile SPP e
l'individuazione del Rappresentante dei lavoratori (verbale nomina e accettazione)
nonché degli addetti al primo soccorso che agiscono in cava(nomina ed accettazione).
7. che, ai sensi della L.R. 2/2000, si allega copia dell'autorizzazione e del relativo
progetto approvato;

Data _____ IL TITOLARE _____

Il Direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di cava dichiarano di aver preso
visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

⁽¹⁾ Materiale estratto
⁽²⁾ Estremi autorizzativi
⁽³⁾ Scadenza autorizzazione
⁽⁴⁾ Cielo aperto/sotterraneo
⁽⁵⁾ Data inizio lavori (Att.ne: la comunicazione va inviata almeno 8 gg prima dell'inizio lavori)
⁽⁶⁾ E' lo stesso che redige la presente dichiarazione

[Empty box for company registration]

Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Al Sindaco del
Comune di _____

Oggetto: aggiornamento denuncia inizio attività e delle nomine nella cava sita in loc. _____ del Comune di _____ ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m..

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare della cava di _____⁽¹⁾, sita in loc. _____ del Comune di _____, autorizzata con _____⁽²⁾ _____ fino al _____⁽³⁾,

aggiorna la DENUNCIA di inizio dei lavori nella cava medesima ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 così come modificati dal D.Lgs. 624/1996.

A tale scopo comunica:

1. che i lavori, che si svolgono a _____⁽⁴⁾, hanno avuto inizio a decorrere dal _____⁽⁵⁾;
2. l'avvenuta nomina dei responsabili della cava che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE (art. 6 - D.P.R. 128/59)

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma
.....

SORVEGLIANTE (art. 7 - D.Lgs. 624/96)

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma
.....

3. l'avvenuta nomina, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 2/2000 così come modificata dalla L.R. 26/2003, del Direttore dei Lavori che controfirma per accettazione:

DIRETTORE dei LAVORI (art. 11 comma 1 - L.R. 2/2000 e s.m.i.)

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma
.....

4. che le persone suddette (Direttore Responsabile e Sorvegliante) sono idonee a tali incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 624/1996);
5. che la ragione sociale della Ditta/Società imprenditrice è: _____ con sede legale in _____ ed il legale rappresentante è il Sig. _____⁽⁶⁾ _____ domiciliato in _____

Tel. _____;

5. che si allega il D.S.S. debitamente firmato;
6. che si allega la nomina del Medico Competente, del Responsabile SPP e l'individuazione del Rappresentante dei lavoratori (verbale nomina e accettazione) nonché degli addetti al primo soccorso che agiscono in cava(nomina ed accettazione).
7. che, ai sensi della L.R. 2/2000, si allega copia dell'autorizzazione e del relativo progetto approvato;

Data _____ IL TITOLARE _____

Il Direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di cava dichiarano di aver preso visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

⁽¹⁾ Materiale estratto

⁽²⁾ Estremi autorizzativi

⁽³⁾ Scadenza autorizzazione

⁽⁴⁾ Cielo aperto/sotterraneo

⁽⁵⁾ Data inizio lavori (Att.ne: la comunicazione va inviata almeno 8 gg prima dell'inizio lavori)

⁽⁶⁾ E' lo stesso che redige la presente dichiarazione



Intestazione ditta

Oggetto: Cava in loc. _____, del Comune di _____, esercita da

Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori.

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di lavoro della ditta _____, con sede in via/piazza _____ del Comune di _____,

COMUNICA CHE

a seguito di votazione, avvenuta durante riunione dei lavoratori della ditta in oggetto il giorno _____, è stato eletto quale Rappresentante dei Lavoratori (RLS) il Sig. _____, che controfirma il prospetto sotto riportato per accettazione dell'incarico.

Al Rappresentante per la Sicurezza nominato sarà garantita la formazione particolare spettante per lo svolgimento delle peculiari attribuzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94⁽¹⁾.

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI (art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii)

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

Si allega, altresì, il verbale della riunione sopra richiamata, firmata da tutti i lavoratori, con l'indicazione degli esiti della votazione e la conseguente nomina del Sig. _____ quale RLS.

Data _____

IL DATORE di LAVORO

⁽¹⁾ Allegare l'attestato della partecipazione al corso di Rappresentante dei Lavoratori se già in possesso.



Intestazione ditta

Oggetto: Cava in loc. _____, del Comune di _____, esercita da

Nomina degli Addetti Antincendio.

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di lavoro della ditta _____, con sede in via/piazza

_____ del Comune di _____,

esercente la cava di ⁽¹⁾ _____, sita in loc.

_____ del Comune di _____,

autorizzata con ⁽²⁾ _____ fino al ⁽³⁾ _____,

NOMINA

ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/08 e sentito il parere del rappresentante per la sicurezza, prescritto all'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i seguenti lavoratori quali Addetti Antincendio:

Nome e Cognome	Firma per accettazione della nomina

con il compito di: *(a titolo di esempio)*

1. portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza, segnalando tempestivamente lo stato di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo;
2. mettere in azione i mezzi di estinzione incendio;
3. segnalare o far segnalare l'emergenza (se necessario) a tutta la ditta;
4. se necessario, allertare i Vigili del Fuoco (115)
5. controllare che il personale attui l'evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano di emergenza;
6. disattivare gli impianti, in particolare i quadri elettrici.

7. coadiuvare nella verifica delle presenze nel punto esterno di raccolta coordinandosi con il Sorvegliante di cava.

La formazione in materia di ADDETTO ANTINCENDIO sarà conforme al dettato del D.M. 10/03/1998 ovvero dal 04/10/200 al Decreto 02/09/2021.

Per parere positivo del RLS
(Nome e Cognome stampatello e Firma)

Data _____

Il Datore di Lavoro

⁽¹⁾ Materiale estratto
⁽²⁾ Estremi autorizzativi
⁽³⁾ Scadenza autorizzazione

Intestazione ditta

Oggetto: Cava in loc. _____, del Comune di _____, esercita da _____
 Nomina degli Addetti al Primo Soccorso.

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di lavoro della ditta _____, con sede in via/piazza _____ del Comune di _____, esercente la cava di ⁽¹⁾ _____, sita in loc. _____ del Comune di _____, autorizzata con ⁽²⁾ _____ fino al ⁽³⁾ _____.

NOMINA

ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/08 e sentito il parere del rappresentante per la sicurezza, prescritto all'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i seguenti lavoratori quali Addetti al Primo Soccorso:

Nome e Cognome	Firma per accettazione della nomina

con il compito di fornire, in caso di emergenza sanitaria o di infortunio del personale presente in cava (e presso l'impianto di 1° lavorazione se presente), assistenza e richiesta dei soccorsi coordinandosi con in Sorvegliante di cava.

Gli addetti nominati avranno in custodia la Cassetta del Pronto Soccorso prevista dal DM 338/2003 – Allegato 1 (per aziende Gruppo A).

La formazione in materia di PRIMO SOCCORSO sarà conforme al dettato dell'art. 3 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, ed avverrà con modalità e contenuti descritti nell'allegato 3 del suddetto decreto.

Per parere positivo del RLS
(Nome e Cognome stampatello e Firma)

Data _____

Il Datore di Lavoro

⁽¹⁾ Materiale estratto
⁽²⁾ Estremi autorizzativi
⁽³⁾ Scadenza autorizzazione

Intestazione ditta

Oggetto: Cava in loc. _____, del Comune di _____,
esercita da _____.
 Nomina del Medico Competente.

Il sottoscritto _____, in qualità di
datore di lavoro della ditta _____ con sede in
via/piazza _____ del Comune di _____
esercitante la cava di ⁽¹⁾ _____, sita in loc. _____
del Comune di _____,
autorizzata con ⁽²⁾ _____ fino al ⁽³⁾
_____.

NOMINA

ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett.c) del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 18 co. 1 lett. a) del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii

– il Dott. _____ quale MEDICO
COMPETENTE, che firma per accettazione dell'incarico.

Il Dott. _____, sopra nominato, è in possesso dei
requisiti richiesti art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

– .

Con l'accettazione dell'incarico il Dott. _____
effettua la sorveglianza sanitaria in azienda così come prevista dalla legge (art. 41 del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

– Il Dott. _____ si impegna a svolgere l'incarico
conferitogli con la dovuta diligenza professionale ed a presentare annualmente al
datore di lavoro e all'RSPP una dettagliata relazione sull'attività svolta.

MEDICO COMPETENTE

Sig. _____ nato a _____

il _____, domiciliato a _____

in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

Data _____

IL TITOLARE _____

Il Medico Competente dei lavori di cava dichiara di esser a conoscenza dei contenuti del
D.S.S. e sottoscritto, per presa visione, lo stesso in piena coscienza.

Il Medico Competente _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

⁽¹⁾ Materiale estratto

⁽²⁾ Estremi autorizzativi

⁽³⁾ Scadenza autorizzazione

Intestazione ditta

Oggetto: Cava in loc. _____, del Comune di _____,
esercita da _____
 Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il sottoscritto _____, in qualità di
datore di lavoro della ditta _____, con sede in
via/piazza _____ del Comune di
_____,
esercente la cava di ⁽¹⁾ _____, sita in loc.
_____ del Comune di _____,
autorizzata con ⁽²⁾ _____ fino al ⁽³⁾
_____.

NOMINA

ai sensi dell'Art.17 co. 1 lett. b del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e previa consultazione con il
rappresentante per la sicurezza,
il Sig. _____ quale RESPONSABILE del SERVIZIO
PREVENZIONE e PROTEZIONE, che controfirma per accettazione dell'incarico:

RESPONSABILE del SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE
Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma
.....

Si allega, altresì, il curriculum professionale e la documentazione attestante il possesso,
da parte del Sig. _____, dei requisiti richiesti
dall'art. 31 co. 2 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Data _____ IL TITOLARE _____

– il Rappresentante dei Lavoratori, Sig. _____, firma a
conferma dell'avvenuta consultazione.

Il Rappresentante dei Lavoratori _____

– Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente dei
lavori di cava dichiarano di aver preso visione e sottoscritto in piena coscienza il
Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

L' R.S.P.P. _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

- _____
⁽¹⁾ Materiale estratto
⁽²⁾ Estremi autorizzativi
⁽³⁾ Scadenza autorizzazione

Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Al Sindaco del
Comune di _____

Oggetto: variazione personale dirigente e/o sorvegliante della cava in loc. _____,
del Comune di _____, esercita da _____.
 variazione del Direttore Responsabile
 variazione del sorvegliante di cava

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare della cava di
(1) _____, sita in loc. _____ del
Comune di _____, autorizzata con (2) _____
_____ fino al (3) _____,

DENUNCIA la variazione del personale in oggetto
ai sensi degli artt. 25 e 30 del D.P.R. 128/1959 così come modificati dal D.Lgs. 624/1996,

A tale scopo comunica:

1. l'avvenuta nomina dei responsabili della cava che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

SORVEGLIANTE

Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

.....

2. che le persone suddette sono idonee a tali incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 624/1996);
3. che, le persone sopra nominate sostituiscono a far data dal⁽⁴⁾ _____ :
 - l'ex Direttore Responsabile: Sig. _____
 - l'ex Sorvegliante Responsabile: Sig. _____
4. di trasmettere copia del D.S.S. aggiornato con i nominativi e le firme dei nuovi soggetti individuati nella presente.

Data _____ IL TITOLARE _____

Il Direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di cava dichiarano di aver preso visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

⁽¹⁾ Materiale estratto

⁽²⁾ Estremi autorizzativi

⁽³⁾ Scadenza autorizzazione

⁽⁴⁾ la presente variazione deve essere trasmessa entro 8 gg dalla data indicata. Le variazioni temporanee del Sorvegliante inferiori a 40 gg non devono essere comunicate ai soggetti in indirizzo, ma risultare da apposito Ordine di Servizio del Direttore Responsabile.



Intestazione ditta

Via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: Prospetto riassuntivo mensile degli infortuni⁽¹⁾ – DLgs 624/1996, art.25 comma 8.

Prospetto relativo al mese di:	
Denominazione miniera/Loc. cava:	
Comune di:	
Imprenditore:	
N° operai occupati:	

⁽²⁾ Nel mese succitato non si sono verificati infortuni

	1	2
Data Infortunio		
Giorni primo certificato		
Data chiusura infortunio		
Giorni totali		
Cognome e Nome infortunato		
Mansione infortunato (evitare termini generici e specificare la mansione precisa. Es. Autista camion, palista, meccanico, addetto al frantoio)		
Modalità di accadimento (breve descrizione dell'accaduto)		
Natura e sede della lesione		

Si allegano i certificati.

Data _____

Firma del Titolare _____

⁽¹⁾ Da inviare entro il giorno 15 di ogni mese anche se negativo.

⁽²⁾ Nel caso di assenza di infortuni, barrare la casella e non proseguire nella compilazione.



Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Al Sindaco del
Comune di _____

Oggetto: sospensione temporanea dell'attività di cava in loc. _____ del Comune
di _____.

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare della cava di
(1) _____, sita in loc. _____ del Comune di
_____, autorizzata con (2) _____
_____ fino al (3) _____,

COMUNICA

la sospensione temporanea dell'attività di cava medesima

La sospensione in oggetto darà luogo anche alla sospensione delle denunce mensili di infortunio ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 624/1996.

Il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, invierà nuova denuncia di inizio attività almeno 8 gg prima della ripresa dei lavori congiuntamente alla relazione di stabilità di cui all'art. 52 del D.lgs. 624/1996.

Data _____

Il Titolare _____

- (1) Materiale estratto
(2) Estremi autorizzativi
(3) Scadenza autorizzazione

SCHEDA DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

relativa al Sig. _____ con mansione di _____ dipendente della _____

A seguito della valutazione dei rischi e della redazione del D.S.S. vengono consegnati i D.P.I. ivi previsti. Si riporta nella tabella sottostante il numero e la tipologia dei D.P.I. consegnati, la data di consegna e la data prevista di sostituzione. In caso di smarrimento o inservibilità, dovrà essere immediatamente comunicato al datore di lavoro che provvederà a riconsegnare il D.P.I. prima della scadenza prevista.

Il Sig. _____ con la firma attesta l'avvenuta consegna e conferma di conoscere dove e come deve utilizzare i D.P.I.

TIPO D.P.I.	N° e Data consegna	Data di Sostituzione prevista	N° e Data consegna	Data di Sostituzione prevista	N° e Data consegna	Data di Sostituzione prevista
CASCO EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	
GUANTI EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	
..... EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	
..... EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	
..... EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	
..... EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	
..... EN	Firma lavoratore		Firma lavoratore		Firma lavoratore	

Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza

Oggetto: denuncia inizio attività della miniera in loc. _____
denominata _____ ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 e
s.m..

Il sottoscritto _____, in qualità di Rappresentante Legale
della Ditta _____, titolare della miniera di
(1) _____, sita in loc. _____ del
Comune di _____, rilasciata in concessione con (2)
_____ fino al (3) _____,

DENUNCIA l'inizio dei lavori nella miniera medesima
ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/1959 così come modificato dal D.Lgs. 624/1996.

A tale scopo comunica:

1. che i lavori, che si svolgeranno a (4) _____, avranno inizio a decorrere
dal (5) _____;

2. l'avvenuta nomina dei responsabili della miniera che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE
Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

SORVEGLIANTE
Sig. _____ nato a _____
il _____, domiciliato a _____
in Via/Piazza _____, Tel. _____

Firma

4. che le persone suddette (Direttore Responsabile e Sorvegliante) sono idonee a tali
incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 624/1996);

5. che la ragione sociale della Ditta/Società imprenditrice è: _____
con sede legale in _____ e che il proprio indirizzo (del legale
rappresentante) è _____
Tel. _____;

6. che si allega il D.S.S. debitamente firmato;

Data _____ IL TITOLARE _____

Il direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di Miniera dichiarano di aver preso
visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

Il Direttore Responsabile _____

Il Sorvegliante _____

Il Titolare (controfirma per autentica) _____

(1) Materiale estratto
(2) Estremi della concessione
(3) Scadenza della concessione
(4) Cielo aperto/sotterraneo
(5) Data inizio lavori (Att.ne: la comunicazione va inviata almeno 8 gg prima dell'inizio lavori)

Intestazione ditta

Intestazione ditta

via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: variazione personale dirigente e/o sorvegliante della miniera denominata
in loc.
del Comune di, esercita da
variazione del Direttore Responsabile
variazione del sorvegliante di miniera

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale
della Ditta titolare della miniera denom.
sita in loc. del Comune di
autorizzata con (1) fino al (2)

DENUNCIA la variazione del personale in oggetto
ai sensi degli artt. 25 e 30 del D.P.R. 128/1959 così come modificati dal D.Lgs. 624/1996,

A tale scopo comunica:

1. l'avvenuta nomina dei responsabili della cava che controfirmano per accettazione:

DIRETTORE RESPONSABILE
Sig. nato a
il, domiciliato a
in Via/Piazza, Tel.
Firma

SORVEGLIANTE
Sig. nato a
il, domiciliato a
in Via/Piazza, Tel.
Firma

- 2. che le persone suddette sono idonee a tali incarichi e responsabilità (art. 20 comma 8 del D.Lgs. 624/1996);
3. che, le persone sopra nominate sostituiscono a far data dal:
l'ex Direttore Responsabile: Sig.
l'ex Sorvegliante Responsabile: Sig.
4. di trasmettere copia del D.S.S. aggiornato con i nominativi e le firme dei nuovi soggetti individuati nella presente.

Data IL TITOLARE

Il Direttore Responsabile ed il Sorvegliante dei lavori di miniera dichiarano di aver preso visione e sottoscritto in piena coscienza il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).

Il Direttore Responsabile

Il Sorvegliante

Il Titolare (controfirma per autentica)

(1) Estremi concessori
(2) Scadenza della concessione
(3) la presente variazione deve essere trasmessa entro 8 gg dalla data indicata. Le variazioni temporanee del Sorvegliante inferiori a 40 gg non devono essere comunicate ai soggetti in indirizzo, ma risultare da apposito Ordine di Servizio del Direttore responsabile.



Inlestazione ditta

Via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque
pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accettare le tariffe praticate da codesta Autorità di Vigilanza (DGR 134/2003) per l'effettuazione delle verifiche su indicate e si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento della verifiche, il personale occorrente, sotto la sorveglianza di un preposto, i mezzi e tutta la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusa la strumentazione di misura.

Data,

Il Rappresentante Legale



OGGETTO: ⁽¹⁾Richiesta verifica periodica di cui all'art. 31 del D.Lgs. 624/96 dell'impianto sito in loc. _____ del Comune di _____

Con la presente si richiede, nel rispetto della biennialità di cui alla norma in oggetto, la verifica periodica degli impianti di messa a terra del predetto impianto.

Per contattare la ditta e comunicare l'importo da versare alla Provincia di Perugia per la predetta verifica, la ditta potrà essere contattata al numero telefonico: _____

Caratteristiche dell'impianto e sua alimentazione:

da rete A.T. _____ kV da rete M.T. _____ kV
 da rete B.T. _____ V da _____ impianto _____ autonomo
_____ kVA

Potenza contrattuale _____ kW MW MVA

Tensione nominale del sistema 230V 400V _____

Regime di neutro TT IT TN-C TN-S

Anno di installazione dell'impianto _____

Verifica precedente (data) _____

Dichiarazione di conformità⁽²⁾ _____

Si allega lettera della corrente di guasto e del tempo di intervento comunicata dall'ente erogatore⁽³⁾.

⁽¹⁾ Effettuare la richiesta almeno 20 gg prima della scadenza della biennialità.

⁽²⁾ Data e nome dell'installatore. (solo per installazioni e modifiche successive alla L. 46/90)

⁽³⁾ Non serve per impianti alimentati in BT



Intestazione ditta



Marca da bollo

Via P.E.C.

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del
Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Risorse Idriche, Acque pubbliche,
Attività estrattive e Bonifiche
Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
direzionambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: Cava di _____ sita in
loc. _____ nel Comune di _____ (PG).
Richiesta attestazione (ex art. 296 DPR 128/59).

Il sottoscritto, Sig. _____, rappresentante legale
della ditta _____, titolare dell'autorizzazione
della cava in oggetto, a seguito della denuncia d'esercizio effettuata in data
_____, con ultimo aggiornamento in data _____,

chiede,

a norma dell'art. 296 del citato D.P.R., l'attestazione comprovante l'avvenuto adempimento al
suddetto obbligo per il rilascio della Licenza al Trasporto degli esplosivi.

Al fine del regolare assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla attestazione che verrà
rilasciata, si comunica che il n° Identificativo del bollo che sarà apposto è il seguente :

ID. n°

Data _____

Il Rappresentante Legale

ORDINE DI SERVIZIO PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
REDATTO AI SENSI DELL'ART.305 DEL D.P.R. 9-4-1959, N°128

MINIERA/CAVA di _____ (materiale)

denominata _____ (nel caso di miniera)

in loc. _____ del Comune di _____ - Prov. (PG)

Esercente: _____ (nome titolare)

Data di elaborazione O.S.I.E.: _____

Il Direttore Responsabile:
(Nome e Cognome)

(Firma)

Nomina del (inserire data invio comunicazione nomina per la 624/96)

Visto per l'approvazione



REGIONE UMBRIA
SEZIONE RISORSE MINERARIE E VIGILANZA
Attività di Polizia Mineraria

L'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria



Perugia, li _____

ORDINE DI SERVIZIO PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
IN ATTIVITÀ ESTRATTIVE
redatto ai sensi dell'art.305 del D.P.R. 09.04.1959, n°128

Miniera/Cava di (materiale) _____ denominata " _____ " in località _____
del Comune di _____ (Provincia di _____)

Tipo di cava/miniera (a cielo aperto, in fossa, presenza di grisou, ecc.) _____

Società titolare della concessione/autorizzazione _____
Sede della società _____ C.F. n° e Partita I.V.A. _____

Rappresentante legale/(titolare della conc./autor.): _____
Domicilio per la carica: via _____, n° _____ Comune _____ (Prov. _____)
Abitazione (se necessaria) via _____, n° _____ Comune _____ (Prov. _____)

Atto Concessorio/Autorizzazione: _____
Scadenza concessione/autorizzazione _____
Denuncia di Esercizio del _____

Direttore Responsabile _____ domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____)
Numero di Cellulare _____

Sorvegliante _____ domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____)
Numero di Cellulare _____

Sorvegliante _____ domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____)
Numero di Cellulare _____

Ditta che esegue i lavori di scavo _____

Ditta che esegue i lavori di abbattimento con esplosivo _____

Fochino/o incaricato caricamento brillamento: _____
domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____) - Numero di Cellulare _____

Fochino/o incaricato caricamento brillamento: _____
domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____) - Numero di Cellulare _____

Fochino/o incaricato caricamento brillamento: _____
domiciliato in Via _____ di Comune _____ (Prov. _____) - Numero di Cellulare _____

▪ Miniera /cava senza deposito di esplosivo con deposito di esplosivo.

La consegna, il prelevamento, il trasporto interno e l'impiego in miniera/cava degli esplosivi
(Il categoria) degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione nonché dei relais ritarda-

tori (III categoria), sono regolamentati dal presente Ordine di Servizio redatto dal Direttore Responsabile in relazione agli specifici articoli di Legge (D.P.R. 128/59 – L.110/75 – D.L.vo 624/96), secondo lo schema di seguito riportato.

- **I TIPI DI ESPLOSIVO e gli ACCESSORI IMPIEGATI** all'interno della miniera/cava denominata " _____ " sono esclusivamente quelli previsti nell'art.297 del D.P.R. 128/59; i fornitori soddisfano i requisiti previsti dall'art. 303 del D.P.R. 128/59.
- **LA MODALITÀ DI IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI**, nelle attività estrattive, è regolamentata con gli articoli 304 - 306 - 307 del D.P.R. 128/59 e definita con le specifiche particolarità relative alla miniera/cava, fissate dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- **L'UTILIZZO DEL PERSONALE INCARICATO DEL CARICAMENTO E DELLO SPARO DELLE MINE** è regolamentato con l'articolo 317 del D.P.R. 128/59 e meglio definito dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- **IL TRASPORTO E LA SOSTA DEGLI ESPLOSIVI NEL CANTIERE** sono regolamentati con gli articoli 313 – 318 del D.P.R. 128/59 e con gli articoli 35 comma 1, comma 2 e comma 3 del D.L.vo 624/96 e con l'art.25 della Legge 110/75. Le specifiche modalità sono fissate dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- **IL CARICAMENTO DELLE MINE** è regolamentato con gli articoli 336 – 337 – 338 – 339 – 340 del D.P.R. 128/59 e definito con specifiche modalità dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- **IL BRILLAMENTO DELLE MINE** è regolamentato con gli articoli 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 349 del D.P.R. 128/59 e definito con le specifiche modalità dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- **LE MISURE PRECAUZIONALI DOPO LO SPARO** sono regolamentate con gli articoli 350 – 351 – 352 – 353 – 354 del D.P.R. 128/59 e, per la cava/miniera in oggetto, definite dal Direttore Responsabile nel presente Ordine di Servizio.
- La miniera/cava non è autorizzata al deposito di esplosivo, pertanto, esso verrà fatto pervenire in cantiere nella quantità autorizzata per la necessità giornaliera, in tempestiva coincidenza con il caricamento dei fori. Nel caso di esplosivo in esubero dopo le operazioni di caricamento e brillamento si provvederà, in preferenza, alla sua restituzione alla ditta fornitrice, entro la giornata, o alla sua distruzione, come stabilito più avanti nel presente ordine di servizio.

3 di 29

- Il consumo giornaliero massimo, è di:
 - ___ Kg di esplosivi di II° categoria; *(inserire codici M.A.P.)*
 - ___ metri di miccia detonante (II° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - ___ metri di miccia a lenta combustione (V° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - n. ___ detonatori elettrici (III° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - n. ___ detonatori a fuoco (III° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - n. ___ detonatori non elettrici (III° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*

Per le volate giornaliere si rispetterà, comunque, quanto stabilito nell'Allegato 1 "Schemi di volata" del presente ordine.

- Le volate di mine in un mese saranno al massimo in numero di _____, per un consumo annuale di esplosivi di:
 - ___ Kg di esplosivi di II° categoria; *(inserire codici M.A.P.)*
 - ___ metri di miccia detonante (II° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - ___ metri di miccia a combustione (V° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - n. ___ detonatori elettrici (III° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - n. ___ detonatori a fuoco (III° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*
 - n. ___ detonatori non elettrici (III° categoria); *(inserire codici M.A.P.)*

La richiesta per il nulla-osta e l'autorizzazione, rispettivamente per l'acquisto e per il trasporto di esplosivo, sarà/è stata inoltrata alle Autorità competenti ed i quantitativi saranno comunque stabiliti sulla base dell'effettivo consumo degli anni precedenti.

- Il brillamento delle mine (art.341 del D.P.R.128/59) avverrà nei giorni: (dal *(inserire)* al *(inserire)*) dalle ore *(inserire)* alle ore *(inserire)* e dalle ore *(inserire)* alle ore *(inserire)*. Il brillamento è previsto di regola solo nell'orario mattutino dalle *(inserire)* alle *(inserire)* utilizzando il brillamento pomeridiano solo come orario di riserva.
L'orario di brillamento delle mine sarà affisso su appositi cartelli posti all'ingresso e lungo le recinzioni della cava/miniera secondo il modello che segue.

4 di 29

MINIERA/CAVA di _____ den. " _____ "
 Comune di _____ (Prov. _____)
 Esercente: _____

Le disposizioni contenute nel presente Ordine di Servizio per l'Uso di Esplosivi, redatto ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 09/04/1959 n° 128, devono essere osservate scrupolosamente da tutto il personale addetto alla miniera/cava.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.P.R. 9 aprile 1959 n° 128
 D.L.vo 25 novembre 1996 n°624
 L. 18 aprile 1975 n° 110 ed altre

MODALITA' SPECIFICHE FISSATE DAL DIRETTORE RESPONSABILE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TIPO DI ESPLOSIVO IMPIEGATO

Art. 297 DPR128/59 Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.

- Vengono usati esplosivi di II categoria del tipo:
(inserire solo cosa è usato ed inserire i codici M.A.P.)
 - Slurry (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Pulverulento (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Gelatine (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - ANFO (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Emulsioni (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - miccia detonante (vd. scheda di sicurezza All. 5)
- Vengono usati esplosivi di III categoria del tipo:
(inserire solo cosa è usato ed inserire i codici M.A.P.)
 - Deton. a fuoco (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Deton. elettrici (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Deton. non elettrici (vd. scheda di sicurezza All. 5)
 - Relais (vd. scheda di sicurezza All. 5)
- Vengono usati esplosivi di V categoria del tipo:
(inserire solo cosa è usato ed inserire i codici M.A.P.)
 - Miccia a lenta (vd. scheda di sicurezza All. 5)

Gli esplosivi saranno utilizzati tenendo conto del loro grado di tossicità, indicato nelle schede di dati di sicurezza (ex. D.M. 7.9.2002), nonché del grado di tossicità dei prodotti d'esplosione.

Durante l'utilizzo gli esplosivi, che sono nocivi per la salute, vanno utilizzati nelle confezioni integre allo scopo di evitare contatti diretti o inalazioni.

In generale, durante il maneggio e/o uso di

Art. 303 DPR128/59 Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art.299 del D.P.R. 128/59.

esplosivi dovranno essere utilizzati, nel rispetto del DSS, i D.P.I. di cui in allegato 3.

Come norma.
 Con il N.O. all'acquisto la Questura verifica l'idoneità dei produttori e dei depositi.

MODALITA' DI IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI

Art. 304 DPR128/59 E' vietato utilizzare nelle miniere e nelle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuiti dal Direttore. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal presente decreto. E' proibito portare fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione, salvo diversa disposizione della Direzione.

Come norma.
 Nella nostra cava/miniera sono utilizzati unicamente gli esplosivi più sopra indicati e prodotti e/o commercializzati dalla Società
 In una stessa volata devono essere utilizzati solo detonatori provenienti da una stessa fabbrica.
 L'utilizzo e l'asporto, di materiali esplodenti, all'esterno dell'attività estrattiva è severamente proibito e sanzionato.
 L'esplosivo deve essere consegnato, sul fronte cava, dal fornitore al fochino di turno (o persona incaricata ed autorizzata all'impiego), che con la sua firma in calce al documento di trasporto dimostra la presenza. Da questo momento la persona è responsabile della sorveglianza del materiale.

Art. 306 DPR128/59 Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno, da personale esperto, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono altri lavori. Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con acqua calda, osservando cautele atte ad evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi. In ogni caso è vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collegandoli su fornelli, o a diretto contatto con la persona. Gli esplosivi congelati non devono essere mai manipolati o trattati con corpi duri ed il trasporto per procedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare precauzione.

Come norma.
 Se nel controllo delle casse il fochino nota delle anomalie deve: farle notare all'autista del fornitore, far interrompere lo scarico, se non ultimato, avvertire il Direttore o il Sorvegliante di cava. Questi prenderanno gli opportuni provvedimenti (se c'è sospetto di prodotto congelato o comunque difettoso lo faranno riportare in deposito, o procederanno alle operazioni di disgelamento).
(vd. più avanti l'individuazione dei nominativi dei fochini o delle persone incaricate ed autorizzate all'impiego di esplosivi – art. 317 DPR 128/59).

Art. 307 DPR128/59 Gli esplosivi alla nitroglicerina che

Come norma.
 Se durante il controllo il fochino nota anomalie

trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori rutilanti devono essere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di essi. Questa deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non pietroso, seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione.

anche analizzando le schede di sicurezza dei materiali esplosivi (ex. DM 7.9.2002), contesta il prodotto ed avverte il Direttore o il Sorvegliante di cava. Questi prenderanno gli opportuni provvedimenti (se c'è sospetto di prodotto congelato, trasudante o comunque difettoso lo faranno riportare in deposito). Questo vale anche per gli accessori.

Nel caso in cui, per gravi problemi non superabili, nelle ore previste per il brillamento mine, rimanessero notevoli quantità di esplosivo in esubero si provvederà a contattare immediatamente la ditta fornitrice e restituire in giornata il materiale.

Nel caso di modeste quantità in esubero, il materiale verrà fatto brillare in uno dei fori di scorta che dovrà essere già predisposto per questo scopo.

(Il materiale non va ordinato se i fori non sono pronti e non ce n'è almeno uno per l'esubero).

Nell'eventualità si rendesse necessario bruciare piccole quantità di esplosivo, II^a o III^a categoria, lo si deve fare lontano dagli alberi o prodotti combustibili, sul fronte d'escavazione (stando sempre sopra vento o comunque lontano, in modo da non inalare i prodotti di combustione). Il focolare sarà costituito da sabbia o materiale terroso. Il fuoco potrà essere attivato con i cartoni delle scatole di consegna; le cartucce di esplosivo dovranno essere tagliate longitudinalmente e avvicinate al fuoco tre o quattro alla volta (separando i vari tipi). Si procederà ad avvicinare altre cartucce, dopo che le prime sono state chiaramente distrutte. La miccia detonante va tagliata in spezzoni di circa mezzo metro: mai gettare sul fuoco un residuo di rotolo. È assolutamente vietato bruciare contemporaneamente cartucce di esplosivo e miccia detonante.

Eventuali detonatori (pochi per volta) vanno fatti saltare assieme con innesco appropriato, dopo averli coperti con abbondante sabbia. Non gettare mai i detonatori sul fuoco né tentare di distruggerli in altri modi.

Le operazioni di cui sopra sono svolte solo dai fochini responsabili.

PERSONALE INCARICATO DEL CARICAMENTO E DELLO SPARO DELLE MINE

Art. 317 DPR128/59 Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da operai con formazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneità controllata. Nell'ordine di servizio di cui all'art. 305 sono stabilite le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degli esplosivi e dello sparo mine e quelle del personale appositamente incaricato della sorveglianza di tali operazioni.

Il caricamento e lo sparo delle mine è svolto esclusivamente dai **fochini responsabili**.

I nominativi dei **fochini responsabili**, poiché sono suscettibili di modifiche nel tempo, sono riportati nell'allegato 2.

Le operazioni di caricamento e brillamento di mine possono essere effettuate anche:

1. dai fochini delle Ditte fornitrici di esplosivo, previa autorizzazione del Direttore Responsabile di miniera/cava.
2. dai sorveglianti muniti di licenza da fochino, previa autorizzazione del Direttore dei lavori di cava/miniera;
3. da altri fochini appartenenti alla Società titolare della autorizzazione, abitualmente operanti in altre cave/miniere o utilizzati in altre mansioni, sempre previa autorizzazione del Direttore Responsabile.

Il fochino potrà essere aiutato, nelle sole operazioni di spostamento di esplosivi, detonatori e micce nonché per il borraggio dei fori da mina, solo dai soggetti più avanti individuati (negli allegati) come "Aiuto fochino".

In via eccezionale, la facoltà di modificare gli schemi di volata approvati, qualora sussistano dei problemi di natura tecnica e/o morfologica della roccia da abbattere, ricade esclusivamente in capo al Direttore Responsabile della cava/miniera; le modifiche suddette dovranno comunque rispettare i valori massimi istantanei di esplosivo fissato nel presente Ordine e comunque dovranno risultare da apposito Ordine di Servizio scritto redatto dal Direttore Responsabile.

I fochini responsabili terranno un apposito registro- detto Registro delle volate - indicante giornalmente gli schemi di volata adottati, gli eventuali Ordini del Direttore Responsabile (di cui sopra), altre eventuali note di interesse alle operazioni di perforazione - caricamento-brillamento.

SOSTA E TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI NEL CANTIERE

Art. 313
DPR128/59 Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza.

Art. 318
DPR128/59 Gli esplosivi prelevati sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelevamento. Se il trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di Kg. 15 per persona in cassette o in borse. I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portati a tracolla o a zaino. I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti sempre che siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivo.

Art.35
DLgs.624/96
Comma 1 **SOSTA E TRASPORTO DELL'ESPLOSIVO NEL CANTIERE**
In caso di assenza di deposito di esplosivo specificatamente asservito alla attività estrattiva, il Direttore Re-

Come norma.
L'esplosivo deve essere consegnato, sul fronte cava, dal fornitore al fochino (o persona incaricata ed autorizzata all'impiego) in turno, che con la sua firma in calce al documento di trasporto dimostra la presenza. Da questo momento la persona è responsabile della sorveglianza del materiale
I fochini normalmente presenti in cava e che possono provvedere al controllo degli esplosivi sono indicati nell'allegato 2.

Il fochino che riceve in consegna l'esplosivo non deve permettere ad estranei di avvicinarsi all'esplosivo e/o agli accessori detonanti e di accensione, se non in presenza del Direttore Responsabile.
Lo stesso fochino deve predisporre affinché l'intero quantitativo sia sorvegliabile a" a vista".

I materiali esplodenti devono essere scaricati in prossimità dei fori preparati in precedenza. Per ulteriore sicurezza, e diversamente dalla possibilità stabilita dall'art. 318 del D.P.R. 128/59 posto a fianco, eventuali e brevi spostamenti dei detonatori e delle micce detonanti saranno effettuati con 2 apposite e distinte cassette con lucchetto, munite di scritta indicante il materiale esplosivo contenuto.
Una volta consegnati dalla ditta, i detonatori e le micce, sono comunque, anche in assenza di spostamenti, protetti nelle succitate cassette di legno poste a distanza dagli altri esplosivi.

In attesa dell'utilizzo, i detonatori elettrici, se non già così forniti, dovranno essere singolarmente circuitati. I detonatori a fuoco, dovranno essere comunque mantenuti all'interno delle piccole scatole di plastica con le quali vengono generalmente commercializzati, e la stessa conservata all'interno delle cassetta adibita ai detonatori di cui sopra.

L'esplosivo deve essere consegnato, sul fronte cava, dal fornitore al fochino di turno (o persona incaricata ed autorizzata all'impiego), che con la sua firma in calce al documento di trasporto dimostra la presenza. Da questo

sponsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.

Art.35
DLgs.624/96
Comma 2 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del D.P.R. n°128/59, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.

Art.35
DLgs.624/96
Comma 3 Fatte salve le specifiche disposizioni dell'art. 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

momento la persona è responsabile della sorveglianza del materiale.

In attesa dell'impiego l'esplosivo deve rimanere negli imballi originali e mantenuto a distanza dalle cassette contenenti detonatori e miccia detonante o a fuoco.

Vedi note precedenti.

Il trasporto dell'esplosivo dal piazzale principale al fronte di abbattimento deve essere effettuato con lo stesso automezzo di proprietà della società fornitrice degli esplosivi immediatamente prima del brillamento. L'automezzo della Ditta fornitrice di esplosivo, durante il trasporto all'interno della miniera, ha la precedenza su tutti i mezzi meccanici e su tutti i pedoni che incontra lungo il percorso.

Quando per motivi operativi il trasporto non possa essere effettuato come sopra stabilito, il trasporto dell'esplosivo può essere effettuato anche:

- a mano, dai fochini responsabili, quando le distanze sono minime, utilizzando le apposite cassette o borse, dotate di lucchetto, e con quantitativi massimi trasportabili di 15 Kg a persona, qualora tali distanze si riducono a brevi tratti è possibile spostare la cassa intera di esplosivo;

- *(inserire eventuali ed ulteriori modalità)*

Qual'ora il trasporto sul fronte di volata non possa essere effettuato con il mezzo del fornitore, si provvederà a trasportare separatamente l'esplosivo e gli inneschi.

È compito dei Sorveglianti far interrompere qualsiasi attività e tenere sgombera la via del trasporto.

E' vietato trasportare esplosivo insieme con

Art.25
L.110/75

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere, deve tenere il *registro delle operazioni giornaliere* di carico e scarico, previsto dal primo comma dell'art. 55 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n°773.

Art. 323
DPR128/59

Chiunque constati smarrimento o sottrazione di esplosivo deve darne subito notizia al sorvegliante di turno. La direzione è tenuta a darne immediata comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

materiale di altro genere, apparecchi o utensili.

Le modalità di intervento durante il trasporto sono affidate al Sorvegliante, il quale coordina il corretto svolgimento delle operazioni.

Il *registro delle operazioni giornaliere* di carico e scarico esplosivo è vidimato e numerato in ogni pagina, ed in esso è indicato quanto disposto dall'art. 108 del R.D. 635/40:

- operazioni di carico e scarico degli esplosivi;
- generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute ed estremi dei loro documenti di riconoscimento;
- specie e quantità dell'esplosivo acquistato ed utilizzato giornalmente.

Tale registro, aggiornato subito dopo la presa in carico dell'esplosivo, deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'ente preposto al controllo (organo di Polizia Mineraria e Questura).

Il registro è tenuto aggiornato a cura dell'intestatario della licenza di acquisto esplosivo, che può incaricare persona di sua fiducia delegandola in maniera scritta.

Il fochino e l'addetto alla perforazione, ciascuno in base alle proprie competenze, tengono aggiornato un ulteriore registro - detto *Registro delle Volate* - ove vengono riportate per ogni volata:

1. Data e ora;
2. Nome del fochino che ha eseguito la volata;
3. Quantitativo di esplosivo, detonatori e miccia utilizzati;
4. Quantitativi di esplosivo, detonatori e miccia restituiti o distrutti;
5. Numero di fori;
6. Carica istantanea massima caricata;
7. Osservazioni varie;

Come norma.

Nel caso specifico il *Sorvegliante* ed il *Fochino responsabile* dovranno immediatamente recarsi presso la sede del *Direttore Responsabile* e darne subito comunicazione. Il *Direttore Responsabile* a sua volta, darà immediata comunicazione all'*Autorità Locale di Pubblica Sicurezza*.

CARICAMENTO DELLE MINE

Art. 336
DPR128/59

Gli esplosivi allo stato granulare o polverulento non possono essere versati sciolti nel foro da mina, ma devono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza. L'impiego di polvere nera sciolta è consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesa in superficie o mine a fendere.

Il calcatoio deve essere di legno o può essere guarnito con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possono provocare scintille.

Art. 308
DPR128/59

Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco.

Il risultato degli accertamenti è annotato in registro.

Art. 337
DPR128/59

Per assicurare le micce alla capsula di innesco devono essere usate idonee pinze oppure altri strumenti di sicurezza. Tale operazione è effettuata a distanza, o in condizioni di sicurezza, nei confronti di quantitativi anche minimi di esplosivo.

Come norma.

Il fochino responsabile verificherà personalmente il corretto confezionamento dell'esplosivo in cartucce basando la sua constatazione anche sulle schede di sicurezza degli esplosivi ed accessori, inserite nelle scatole e/o fornite dai chi ha immesso il prodotto sul mercato.

È vietato, per la preparazione delle volate, utilizzare strumenti, (pinze, coltelli ecc.) che non siano a norma. Gli strumenti dovranno essere in materiale antiscintilla. È comunque vietato utilizzare, per il taglio della miccia detonante, strumenti a doppia lama (es. pinze e forbici). In caso di smarrimento o danneggiamento dei predetti strumenti il fochino responsabile dovrà immediatamente chiederne sostituzione al Direttore Responsabile.

Come norma.

Nel caso di utilizzo di miccia a lenta combustione, l'accertamento della velocità media di propagazione del fuoco e l'aggiornamento del relativo registro dovrà essere effettuata da uno dei fochini responsabili.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'ente preposto al controllo (organo di polizia mineraria).

In caso di non rispondenza della velocità di combustione, rispetto a quella indicata dal produttore, la miccia a lenta combustione andrà distrutta o riconsegnata, in giornata, alla ditta fornitrice. È vietato annodare o piegare a gomito la miccia a lenta combustione.

Come norma

Nel caso si debba utilizzare miccia a lenta combustione, il fochino dovrà preparare le micce, sul fronte di escavazione ma lontano dagli esplosivi. Il fochino dovrà porre particolare attenzione a non pestare o tirare la miccia a lenta combustione determinando l'interruzione del polverino interno. La miccia a lenta combustione, prima dell'accensione, dovrà essere appoggiata a terra in maniera tale da non formare anelli o cappi e lontano da eventuali perdite di gasolio o altri liquidi presenti sul terreno di cava.

- È vietato tenere i detonatori in tasca.
- I detonatori, prima dell'utilizzo, dovranno

Art. 338 DPR128/59 I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devono essere innescate all'atto dell'impiego. Da ogni cartuccia innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore.

Art. 339 DPR128/59 Prima del caricamento e dell'intasamento, gli operai non addetti devono allontanarsi a distanza tale da non essere colpiti da esplosioni premature. La miccia deve avere una lunghezza, misurata dalla cartuccia prossima all'orifizio del foro da mina, non inferiore ad un metro e deve sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm. La lunghezza minima della miccia può essere ridotta a 70 cm nel caso di piccole mine fatte brillare isolatamente. Qualora si faccia uso di micce ritardate o di dispositivi ritardatori, le lunghezze predette possono essere ridotte in relazione al ritardo impiegato. La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, è regolata in modo che sia possibile contare i colpi delle mine esplose.

Art. 340 DPR128/59 Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato all'entità, al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 centimetri. Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 336, secondo comma. Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.

essere sempre tenuti a distanza di sicurezza dagli esplosivi, in un'apposita cassetta di legno munita di lucchetto e con scritta indicante il contenuto.

- Durante il caricamento delle mine dovranno essere allontanate dall'area, a cura del fochino, tutte le persone non strettamente necessarie all'impiego degli esplosivi.

Come norma.

Come norma.

Prima di procedere al caricamento delle mine dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone che si trovano nei luoghi circostanti. A tale scopo il sorvegliante di turno o il fochino deve accertarsi che gli operai non addetti all'utilizzo dell'esplosivo si siano allontanati a distanza di sicurezza.

L'altezza della parte finale del borraggio non sarà inferiore alla larghezza della spalla d'abbattimento, al fine di ridurre la proiezione in aria di materiale al momento dell'esplosione. Durante il caricamento del foro da mina si deve controllare più volte, con calcoio o corda, l'altezza o profondità raggiunte, in modo da evitare concentrazioni troppo alte di esplosivo, per foro rotto o ostruito o allagato. Durante tutte le operazioni di preparazione, caricamento e connessione reofori, è assolutamente vietato effettuare altre operazioni in vicinanza, ed è altresì vietato lasciare nell'area interessata dallo sparo i mezzi operanti in miniera.

15 di 29

È vietato fumare durante le operazioni di caricamento delle mine e comunque in prossimità dell'esplosivo.

Nel caso di brillamento elettrico è assolutamente vietato l'uso di apparecchi rice-trasmittenti, i quali dovranno essere spenti fino all'avvenuto brillamento.

BRILLAMENTO DELLE MINE

Art. 341 DPR128/59 Con l'ordine di servizio di cui all'articolo 305 devono essere stabiliti gli orari e le modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso ordine di servizio stabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrono una sufficiente protezione contro le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi.

Come norma.

L'orario di sparo delle mine è fissato dalle ore (inserire) alle ore (inserire) e dalle ore (inserire) alle ore (inserire) dei giorni: (inserire). Tale orario sarà riportato su appositi cartelli segnalatori affissi agli accessi estremi della miniera/cava e lungo le recinzioni.

Quando il fochino ha terminato la carica dei fori, prima di procedere all'accensione delle micce, al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, avverte i colleghi della zona di escavazione che interrompono il loro lavoro e si recano ai ripari in zone sicure e sopra vento ed avverte il sorvegliante perché faccia allontanare il personale vicino, in altre zone di cava/miniera. Quando la zona è libera il fochino, nel caso di tiro elettrico, procede al collegamento della linea di tiro.

A tutti gli accessi alla cava dovranno essere presenti persone incaricate a far rispettare il divieto di transito, fino ad un'adeguata distanza di sicurezza, per il tempo necessario alle operazioni di sparo.

Gli addetti alle operazioni di sparo ed alla zona di coltivazione, sfrutteranno i ripari artificiali (cabine, benne, ecc. comunque decisi e valutati dal personale di sorveglianza) e qualora presenti, ripari naturali sufficientemente sicuri. Il personale sarà opportunamente corredato degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) come dettagliatamente descritto nel relativo Documento di Sicurezza e Salute (vd. anche Allegato 3).

Quando il fochino è pronto per il brillamento, o accensione delle micce, avverte il sorvegliante, o altro designato dal Direttore, che controlla personalmente che nella zona di rispetto non ci siano più persone o mezzi, quindi dà l'approvazione per il suono della tromba o sirena.

L'accensione deve essere preceduta da 2 di-

16 di 29

Art. 342 DPR128/59 Per l'accensione delle mine nelle volate con più di 5 colpi, deve essere adottato un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione.

Art. 343 DPR128/59 Per il brillamento elettrico delle mine deve essere fatto uso esclusivamente di esploditore riconosciuto idoneo. Nel caso di volate con numero di 15 o più mine, la resistenza totale del circuito della volata deve essere verificata mediante un ohmetro di tipo riconosciuto idoneo.

versi avvisi acustici a mezzo dell'apposita tromba o sirena.

- Il primo avviso è costituito da 1 lunga emissione sonora. A tale suono, tutto il personale non coinvolto nella preparazione della volata si allontana a distanza di sicurezza.
- Il secondo avviso, a 5 minuti di distanza dal primo, è costituito da 2 lunghe emissioni sonore e viene effettuato immediatamente prima del brillamento.

Dopo i suoni di avvertimento il fochino farà il controllo della linea di tiro e le ultime verifiche e se tutto è a posto, procederà al brillamento.

Sarà emesso un terzo avviso acustico costituito da tre emissioni sonore dopo il controllo della buona riuscita della volata: avviso di cessato pericolo. Solo dopo tale avviso il personale potrà tornare alle normali mansioni assegnate.

Come norma.

Nella nostra miniera /cava viene utilizzato il tiro elettrico, con microritardi e/o detonatori non elettrici innescati con(detonatore elettrico od altro)

Come norma.

Gli esploditori messi a disposizione sono: (inserire codice M.A.P.) con tensione erogabile di Volt.

In tutte le volate in cui esiste la connessione di più detonatori elettrici, prima del collegamento con l'esploditore e dopo il segnale acustico, il circuito deve essere controllato con l'ohmetro di sicurezza (inserire codice M.A.P.) all'estremità della linea di tiro. L'esploditore che è messo a disposizione per il brillamento è in grado di far partire n° (inserire) detonatori con linea di tiro lunga m (inserire) (con riferimento a un collegamento in serie).

Il fochino responsabile dovrà sempre:

- Misurare con l'Ohmetro la resistenza del cavo elettrico utilizzato quale linea di tiro.
- Calcolare la resistenza del circuito costituito da detonatori + linea di tiro.
- Controllare che il numero ed il tipo dei detonatori utilizzati sia compatibile con l'esploditore utilizzato. Nel fare ciò, verificare che la tensione erogabile dall'esploditore sia superiore del 30% di quella necessaria al circuito preparato (detonatori + linea di tiro).
- Se non necessario, non caricare al mas-

17 di 29

Art. 344 DPR128/59 Nel tratto di circuito prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 metri si possono usare linee volanti costituite da conduttori isolati, purché distanti fra loro e da altri circuiti elettrici. E' vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruiti per altri scopi, è altresì vietato riunire nello stesso cavo i conduttori per il brillamento delle mine con altri conduttori.

Art. 345 DPR128/59 Gli esploditori portabili devono essere azionati a mano e a mezzo di un dispositivo da inserire in apposita sede solo al momento del brillamento delle mine, detto dispositivo deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro. Gli esploditori devono essere controllati almeno ogni sei mesi per accertarne le caratteristiche elettriche essenziali ed i loro requisiti; tale verifica ha luogo in laboratori attrezzati.

Art. 346 DPR128/59 Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce, al collegamento degli inneschi

simo l'esploditore, ma fornire la corretta tensione al circuito una volta controllato il diagramma "resistenza circuito-tensione esploditore" dell'esploditore utilizzato.

Le connessioni devono essere effettuate mettendo allo scoperto la parte terminale dei reofori per 2-3 centimetri - se necessario - ed isolandoli con nastro per evitare che la parte scoperta vada a contatto con il terreno.

Al momento della verifica con l'ohmetro si possono verificare i seguenti casi:

1. l'ohmetro segna "0" o non si accende nel caso di led luminoso ⇒ il circuito è interrotto si devono quindi riverificare i collegamenti dopo aver verificato il funzionamento dell'Ohmetro stesso;
2. l'ohmetro segna un valore più alto di quello calcolato o valori oscillanti ⇒ il circuito presenta una dispersione, si devono quindi riverificare i collegamenti;
3. l'ohmetro segna un valore inferiore da quello calcolato ⇒ si deve verificare nel circuito se tutti i detonatori sono stati collegati correttamente.

Come da norma

È vietato utilizzare per innescare il circuito "detonatori-linea di tiro" mediante batterie o corrente alternata della linea di distribuzione.

Come norma.

Il fochino responsabile deve inserire il dispositivo nell'esploditore solo al momento del brillamento stesso.

Ogni sei mesi gli esploditori saranno sottoposti a controllo in laboratorio specializzato, che ne certifica la rispondenza con le caratteristiche dichiarate dal costruttore.

Come norma.

Quando il fochino ha terminato la carica dei fori, prima di procedere all'accensione delle

18 di 29

	<p>elettrici alla linea di tiro, devono accertarsi che gli altri lavoratori, anche in cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi che si producono. A tutti gli accessi ai cantieri dove ha luogo lo sparo, devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso. Gli addetti allo sparo non devono procedere all'accensione prima di aver avvertito le persone che siano nelle vicinanze.</p>	<p>micce, al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, avverte i colleghi della zona di escavazione che interrompono il loro lavoro e si recano ai ripari in zone sicure ed avverte il sorvegliante perché faccia allontanare il personale vicino, in altre zone di cava/miniera. Il Sorvegliante ed il fochino devono, poi, accertarsi che gli operai non addetti all'utilizzo dell'esplosivo si siano allontanati e ricoverati dietro riparo. A tutti gli accessi alla cava dovranno essere presenti persone incaricate a far rispettare il divieto di transito fino ad un'idonea distanza di sicurezza. Quando la zona è libera il fochino, nel caso di tiro elettrico, procede al collegamento della linea di tiro.</p>	<p>rezza, all'ispezione del fronte di abbattimento per individuare eventuali mine inesplose ed assicurarsi che non siano rimasti residui di macerie esplosive nel fondo di mina. Tale lavoro è eseguito in presenza del capo squadra. Ultimato il disgiungimento di sicurezza il lavoro può essere ripreso soltanto dopo che il capo squadra abbia accertato che non siano rimaste mine inesplose.</p>
<p>Art. 349 DPR128/59</p>	<p>Nelle lavorazioni all'aperto è assolutamente vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazioni di carattere temporalesco.</p>	<p>Art. 352 DPR128/59</p> <p>E' proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate, o vuotate ed approfondire i fori o fondi di mina dopo l'esplosione. E' vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose. Di queste si deve provocare l'esplosione mediante nuova carica di esplosivo da collocarsi in nuovo foro prossimo a quello della mina mancata, oppure applicando un'altra cartuccia nel foro stesso della mina mancata, purché si possa togliere facilmente parte dell'intasamento senza fare uso di utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille.</p>	<p>sieme al Sorvegliante di cava, fa intervenire i mezzi meccanici per il disgiungimento.</p>
MISURE PRECAUZIONALI DOPO LO SPARO			
<p>Art. 350 DPR128/59</p>	<p>Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento, non può consentire l'accesso al cantiere prima che i gas prodotti dall'esplosione si siano diradati ed in ogni caso non prima di 10 minuti dall'ultima esplosione. Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine e motivi di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei. Nel caso di brillamento non elettrico, quando si sia accertato od esista il dubbio che una o più mine non siano esplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. E' fatto inoltre divieto a chiunque di accedere al fronte di lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, senza ordine del sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso.</p>	<p>Art. 353 DPR128/59</p> <p>I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiore a 20 centimetri da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa. Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essere effettuato con precauzione, in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno.</p>	<p>Come norma.</p> <p>In caso di dubbio sulla riuscita della volata, o nel caso di interventi mirati all'annullamento di mine mancate, devono essere presenti il Fochino responsabile che ha effettuato il tiro, il Sorvegliante di turno ed ove possibile il Direttore Responsabile. L'intervento da adottare è stabilito di volta in volta - a seconda delle condizioni al contorno - dal Direttore responsabile mediante disposizioni dirette e scritte a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 624/96. Qual'ora il Direttore Responsabile non sia presente, il sorvegliante, in accordo con il fochino Responsabile, stabilisce con disposizioni dirette e scritte, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 624/96, le modalità di intervento.</p>
<p>Art. 351 DPR128/59</p>	<p>Il personale adibito al lavoro in un cantiere dopo lo sparo delle mine, deve provvedere al disgiungimento di sicu-</p>	<p>Art. 354 DPR128/59</p> <p>I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricaricati solo dopo un intervallo di almeno mezzora e previa introduzione di tampone di argilla.</p>	<p>Come norma.</p>
	<p>Art. 355 DPR128/59</p> <p>Le operazioni di cui agli art. 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del sorvegliante.</p>	<p>Come norma.</p>	<p>Come norma.</p>

**ALLEGATO 1
SCHEMI DI VOLATA E SISTEMI DI INNESCO**

(per ogni tipologia di volata inserire uno schema di caricamento ed uno di innesco)


TABELLA DI CARICAMENTO DEL FORO – SCHEMA TIPO X					
K	Altezza del gradone				m
I	Inclinazione del foro sull'orizzontale				°
O	Diametro del foro da mina				mm
H	Lunghezza del foro da mina				m
V	Spalla d'abbattimento pratica				m
VA	Spalla d'abbattimento apparente				m
E	Interasse tra i fori				m
E/V	Rapporto interasse/spalla abbattimento	0	0	0	
U	Sottoperforazione				m
	Volume d'influenza del foro	0,00	0,00	0,00	mc
Ep	Tipo esplosivo al piede				
	Lunghezza media della cartuccia				mm
	Diametro medio della cartuccia				mm
	Peso singolo cartone				N
	Numero cartucce per cartone				
	Peso medio della cartuccia		0,000		
	Energia specifica d'esplosione				MJ/kg
	Disaccoppiamento cartuccia-foro				
Ec	Tipo esplosivo in colonna				
	Lunghezza media della cartuccia				mm
	Diametro medio della cartuccia				mm
	Peso singolo cartone				
	Numero cartucce per cartone				
	Peso medio della cartuccia		0,000		
	Energia specifica d'esplosione				MJ/kg
	Disaccoppiamento cartuccia-foro				
E nc	Numero totale di cartucce al piede				0
E np	Numero totale di cartucce in colonna				0
Hc	Lunghezza carica in colonna	0	0	0	m
Hp	Lunghezza carica al piede	0	0	0	m
H tot	Lunghezza totale carica	0	0	0	m
Borr. Inter.	Borraggio interm. di spaziatura	0	0		m
Borr.	Borraggio di chiusura	0	0	0	m
QE	Quantità di esplosivo in foro (totale)	0,000	0,000	0,000	Kg
	MAX numero fori con stesso ritardo				
Qist	MAX quantità di esplosivo per ritardo Numero di fori	0,000	0,000	0,000	Kg/ritardo
	Influenza della volata		0		mc
	Rapporto esplosivo/abbattuto		--		Kg/mc
	Numero cartucce totali		0		0
Q uso tot	Quantità totale esplosivo usata		0,000		Kg
	Numero cartoni da acquistare		0		0
			0		0
Q acq.	Quantità acquistata		0		Kg
			--		0
Avanzo	Numero cartucce avanzo		--		0

AL PIEDE

IN COLONNA

SISTEMA DI INNESCO - Tipo X

(esempio)



Variazioni alla schema tipico di abbattimento sopra ripotato saranno comunque effettuate per valori della Distanza Scalata ($D_s = D/\sqrt{Q_{ist}}$) non inferiori a _____.

NB. D è la distanza del fronte di abbattimento da manufatti e Q_{ist} è la carica istantanea (per ritardo).

Per quanto detto in precedenza e semplificando, la carica istantanea massima brillabile sarà, a seconda delle distanze dai manufatti, la seguente:

Inferiore 20 metri	no brillamento
Da 20 a ... metri	
Da ... a ... metri	
Da ... a ... metri	
Da ... a ... metri	
Da ... a ... metri	

Ciò stante il tipo di volata in questione potrà essere utilizzata nelle aree, indicate nell'Allegato 5 "Planimetria di cava con aree isocarica istantanea di max utilizzo".


ALLEGATO 2
INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDETTI ALL'USO DI ESPLOSIVI (FIRMATA PER ACCETTAZIONE) UNITAMENTE A COPIA DELLE LICENZE DEI FOCHINI O ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DI ESPLOSIVI RILASCIATA DAL DIRETTORE RESPONSABILE - ART. 317 DPR 128/59.

esempio

NOMINATIVO	MANSIONE ATTUALE	IN POSSESSO DI LICENZA DA FOCHINO	Firma per accettazione di incarico
	Fochino	SI	
	Addetto alla perforazione, sostituto fochino	SI	
	Addetto alla perforazione, sostituto fochino	SI	
	palista, fochino di riserva	SI	
	palista, fochino di riserva	SI	
	Palista, fochino di riserva	NO	
	Autista, fochino di riserva	NO	

(Seguono licenze o attestazione del direttore responsabile)

**ALLEGATO 5
PLANIMETRIA DI CAVA CON AREE ISOCARICA Istantanea
DI MAX UTILIZZO.**



27 di 29

**ALLEGATO 6
MODELLO PAGINA REGISTRO DELLE VOLATE**

Cava di	(materiale)	di	(località)	in Comune di
DESCRIZIONE VOLATA					
DATA	ORA	TIPOLOGIA DI VOLATA (COME DA O.S.I.E.)			
FOCHINO	AIUTO FOCHINO				
TIPO DI ESPLOSIVO UTILIZZATO					
TIPO n° 1		TIPO n° 2			
ESPLOSIVO AL PIEDE - TIPO n°:		ESPLOSIVO IN COLONNA - TIPO n°:			
KG ESPLOSIVO TIPO n° 1 ACQUISTATI		KG ESPLOSIVO TIPO n° 2 ACQUISTATI			
KG ESPLOSIVO TIPO n° 1 UTILIZZATI		KG ESPLOSIVO TIPO n° 2 UTILIZZATI			
KG ESPLOSIVO TIPO n° 1 RESTIT./DISTRUTTI		KG ESPLOSIVO TIPO n° 2 RESTIT./DISTRUTTI			
TIPO DI DETONATORI UTILIZZATI					
TIPO n° 1		TIPO n° 2			
N° DETONATORI TIPO n° 1 ACQUISTATI		N° DETONATORI TIPO n° 2 ACQUISTATI			
N° DETONATORI TIPO n° 1 UTILIZZATI		N° DETONATORI TIPO n° 2 UTILIZZATI			
N° DETONATORI TIPO n° 1 RESTIT./DISTRUTTI		N° DETONATORI TIPO n° 2 RESTIT./DISTRUTTI			
TIPO DI MICCIA UTILIZZATA					
TIPO n° 1	DETONANTE	TIPO n° 2	A LENTA COMBUSTIONE		
ML MICCIA TIPO n° 1 ACQUISTATI		Prova su 1 metro	Secondi		
ML MICCIA TIPO n° 1 UTILIZZATI		ML MICCIA TIPO n° 2 ACQUISTATI			
ML MICCIA TIPO n° 1 RESTIT./DISTRUTTI		ML MICCIA TIPO n° 2 UTILIZZATI			
		ML MICCIA TIPO n° 2 RESTIT./DISTRUTTI			
PARAMETRI GENERALI					
N° FORI:		DIAMETRO FORI:			
PROFONDITA' FORI (ml):		BORRAGGIO (ml):			
CARICA Istantanea MASSIMA CARICATA (kg):					
MC ABBATTUTI:		ESITO:			
OSSERVAZIONI E VARIE (perforazione /abbattimento)					
EVENTUALI PRESCRIZIONI DEL DIRETTORE RESPONSABILE					
IL FOCHINO:			IL SOVRIGLIANTE:		

28 di 29

data _____

Il Direttore Responsabile
(_____)

Per presa visione: _____

nome cognome __ (Sorvegliante) _____

_____ (Sorvegliante) _____

_____ (fochino) _____

_____ (fochino) _____

_____ (fochino) _____

N.B. Andr  firmato per accettazione da tutti coloro che sono individuati per l'espletamento di compiti specifici nel presente ordine.

Comune _____, data _____

Il Direttore Responsabile
(_____)

Visto per l'approvazione



REGIONE UMBRIA
SEZIONE RISORSE MINERARIE E VIGILANZA
Attivit  di Polizia Mineraria

L'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria



N.B.: I contenuti del presente OSIE dovranno essere resi noti anche alle Guardie Giurate eventualmente presenti durante le operazioni di sparo ai sensi del Decreto 15/08/2005.

Nota dell'autore

Durante il mio percorso professionale ormai prossimo ai 40 anni di durata, dei quali oltre la metà dedicati ad affrontare i temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ho sempre avuto in mente il concetto secondo il quale una società che si voglia definire civile, non può accettare l'idea di inevitabile associazione fra mondo del lavoro ed infortuni.

Alla luce di questo, ho sempre ritenuto che, conoscenza, formazione, informazione ed aggiornamento, costituiscano cardini imprescindibili di qualsiasi sistema di prevenzione si voglia implementare.

Questo Vademecum, modesto contributo personale frutto della personale esperienza, lungi dal voler essere considerato un manuale, va' inteso come sussidio di consultazione per l'applicazione delle norme vigenti e la interpretazione alla luce delle loro sovrapposizioni e stratificazioni legislative.

Esso non ha l'intento né di scavalcare, né di semplificare l'approccio fondamentale alle norme vigenti che restano il faro conduttore dell'azione dei Titolari e Datori di lavoro, e più in generale di tutti gli attori del Sistema Sicurezza e Salute nell'azione fondamentale di Prevenzione, che rimane l'elemento primario di tutela.


L'auspicio sincero è che possa essere di utilità a chiunque si approccia a questi temi con la voglia di conoscere e contribuire in qualunque modo.

Paolo Tomarelli

PAOLO TOMARELLI - Funzionario tecnico della Regione Umbria presso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile. Ispettore di Vigilanza sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esecuzione lavori nel settore minerario, Ufficiale di Polizia Giudiziaria-Agente di P.S. Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro iscritto Elenco Speciale Albo di Perugia e Terni. Abilitato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Coordinatore per la sicurezza CSP/CSE e Docente formatore sulla sicurezza. Già libero professionista e successivamente dipendente della Provincia di Perugia ove ha ricoperto l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Sicurezza Luoghi di Lavoro, dell'Ufficio Gestione Piani di Utilizzo e Prevenzione Incendi, rappresentante presso la Regione dell'Umbria nella Commissione Elenco Regionale Prezzi - "Linee guida per la determinazione dei costi della sicurezza negli appalti" e nel "Comitato Tecnico Ristretto per la Prevenzione incendi" dell'Osservatorio sulla Qualità delle Strutture scolastiche. Membro supplente delle Commissioni Tecniche Territoriali sostanze esplosive delle Prefetture di Perugia e Terni.

Esonero di responsabilità:

Nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente fascicolo, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni diretti o indiretti risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso. I soggetti interessati sono tenuti all'esclusivo rispetto dei dettami ed adempimenti di legge ed inoltre a verificare la corrispondenza di quanto riportato con la norma vigente al momento.



Ed. Dicembre 2022